

nell'organico del posto di scrivano presso l'Ufficio a cui il Bonelli fu assegnato quale straordinario; 2°) l'infermità del Bonelli stesso (sordomuto) che lo rendeva meno atto ad un servizio pubblico. Inoltre non risulta che il Bonelli abbia prestato il giuramento necessario per ogni dipendente statale, anche per quelli che da straordinari passarono di ruolo (art. 3 legge 15 giugno 1946 n. 25).

Di conseguenza il Bonelli rimase quale « straordinario o avventizio » per tutto il tempo in cui prestò l'opera sua di copista presso l'Ufficio Tributario. Ma quale è la natura giuridica del rapporto che è intercorso tra il Bonelli e la pubblica amministrazione in mancanza di accordi particolari o di disposizioni legislative (almeno fino alla Legge 15 giugno 1946 n. 25) regolanti la posizione degli straordinari? La teoria dapprima assimilava detto rapporto completamente ad un rapporto contrattuale di diritto privato, in base (secondo i casi) o a mandato o a locazione d'opera o, almeno, ad un contratto innominato « *do ut facias* ». Poi si riconobbe che nel rapporto vi era comminato un elemento di diritto pubblico in quanto si trattava di pubblica funzione ed, infine, la dottrina dominante si è affermata nel senso che il rapporto sia interamente regolato dal diritto pubblico. Se non che (tanto nella dottrina italiana quanto in quella tedesca e francese) quest'ultima affermazione si è scissa in altre due teorie: in quella che ritiene il rapporto in questione fondato sopra un *contratto* di diritto pubblico, che nasce con l'incontro del reciproco consenso dell'autorità e del singolo, e in quella che vede nel rapporto un atto *unilaterale* dell'autorità a cui accede la posteriore *accettazione* del singolo. La dottrina francese è salda in questo ultimo senso, mentre quella italiana e tedesca sembra inclinarsi verso la tesi contrattualistica. Per quanto riguarda San Marino — tenuto conto delle varie disposizioni che nelle *Leges Statutae* riguardano i dipendenti governativi nonché i concetti generali seguiti dal diritto comune — si ritiene che il contenuto del contratto tra lo Stato e il dipendente « straordinario » sia atto unilaterale di diritto pubblico e cioè che il contenuto di detto rapporto sia inizialmente determinato *per intero* dall'autorità amministrativa e che anche nella vita del rapporto la volontà dell'ente pubblico abbia influsso decisivo. In sostanza l'amministrazione ha, su detto rapporto, un potere ampiamente *discrezionale*. E le conseguenze di tali atti discrezionali non possono essere prese in esame dalla ordinaria autorità giudiziaria almeno fino a che la competente autorità amministrativa (e precisamente il Consiglio dei XII) non abbia annullato o, comunque, dichiarati illegittimi i provvedimenti presi dalla pubblica amministrazione nei confronti del dipendente straordinario od avventizio.

Di conseguenza deve — allo stato degli atti — essere re-

spinta la domanda degli attori perché sia ricostruita, secondo il loro punto di vista (e cioè l'equiparazione dell'impiego straordinario a quello di ruolo), la posizione impiegatizia del loro dante causa: e ciò fino alla legge 15 giugno 1946 n. 25 perché è appunto fino a questa data che la posizione del Bonelli non è stata regolata né da particolari accordi, né da particolari disposizioni di legge.

La suindicata Legge 15 giugno 1946 n. 25 (dal titolo: legge che, in via straordinaria, ammette in organico gli attuali incaricati e stabilisce la indennità spettante ai dipendenti di governo, non ammessi alla stabilità dell'impiego, all'atto della cessazione del servizio e dell'incarico) autorizzava l'ammissione in organico degli incaricati concorrendo diverse condizioni, tra le quali: coprire uno dei posti indicati nella tabella unita ad essa legge: essere addetti a servizio permanente, continuativo e con orario normale. Per decidere sulla ammissione in organico era stata nominata apposita Commissione che doveva comunicare le sue decisioni, per la presa di atto, al Consiglio Grande e Generale. La Commissione ha esaminato anche la posizione del Bonelli (quale *incaricato*) ma ha espresso il parere che egli non poteva essere posto in organico perché non prestava servizio continuativo. Il parere è stato accolto dal Consiglio Grande e Generale. Sostengono gli attori che nel 1946 il Bonelli prestava servizio continuativo ma su tale circostanza può dubitarsi perché il capo ufficio (dott. Clemente Berti) del Bonelli faceva parte della Commissione e doveva, quindi, conoscere esattamente se il Bonelli stesso prestava o meno servizio continuativo. Ad ogni modo, di fronte alla delibera del Consiglio Grande e Generale, non è dato all'ordinaria Autorità Giudiziaria di esaminare se detta delibera sia o meno corrispondente ai dati di fatto in essa indicati.

Gli attori lamentano che non sempre durante gli anni di servizio siano stati corrisposti al Bonelli gli assegni familiari per la moglie così e come prescrive — anche a carico del Governo e per gli incarichi avventizi — la legge 12 febbraio 1946 n. 8. Se non che gli articoli 17 e 18 della legge ora detta conferiscono la competenza a giudicare, per ogni eventuale controversia in proposito, alle speciali commissioni in detti articoli indicate. Di conseguenza questa Autorità giudiziaria non può prendere in esame la domanda.

La Contabilità di Stato nel conteggio della indennità spettante al Bonelli per fine servizio (non risulta che abbia fatto l'opzione di cui alla seconda parte dell'articolo 6 della Legge del 1946) ha applicato la ritenuta del tre per cento per l'imposta di sicurezza sociale e del quattro per cento per l'imposta normale sul reddito. Sostengono gli attori che le due imposte non dovrebbero applicarsi perché la liquidazione per fine servizio non

costituisce un « reddito ». Se non che, allo stato attuale (pur potendo sostenersi in teoria l'inopportunità di applicare le due tasse alla liquidazione per fine servizio) resta che l'art. 2 della legge 16 marzo 1922 n. 10 (richiamato dall'art. 15 della Legge 22-12-1955 n. 42 per la imposta di sicurezza sociale), considera, nell'ultima sua parte, quale *reddito tassabile* « qualsiasi provento o lucro anche conseguito una sola volta ».

L'art. 36 della Legge 17 febbraio 1961 n. 7 per la tutela del lavoro e dei lavoratori stabilisce che solo le indennità per il mancato preavviso sono esenti dalle imposte sul reddito e per la sicurezza sociale con il che resta confermato che esse imposte sono invece dovute per la indennità di anzianità.

118

Commissario della Legge (Avv. Giacomo Ramoino) - 3 maggio 1969.

Assicurazioni Torino (Avv. M. Nicolini) - Soc. An. Silsa (Avv. R. Bonelli) - Causa n. 210, anno 1968.

La confessione giudiziale fatta spontaneamente consente la compensazione delle spese di causa.

* * *

Quanto alle spese, delle quali la parte convenuta chiede la compensazione, si presenta la questione se la confessione giudiziale fatta spontaneamente debba esercitare qualche influenza sull'onere delle spese. Una diffusa dottrina del diritto comune (Vöet, Ad Pand., XLII, I, n. 22 - Pothier, - Oeuvres, VI, pag. 85 - Pertile, Storia del diritto italiano, VI, 2, 255) ammette, in detto caso, la compensazione delle spese. Tale sistema fu seguito da successive legislazioni (ad es. l'ordinamento germanico del 1898, parag. 93, e l'ordinamento austriaco del 1895, parag. 45) e, non esistendo disposizioni contrarie delle *Leges Statutae*, può essere, almeno in via di principio, seguito ed accolto nella presente controversia.

119

Commissario della Legge (Avv. Giacomo Ramoino) - 10 maggio 1969.

Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino (Avv. G. L. Berti): Conf. Dem. Lavoratori Sammarinesi (Avv. R. Bonelli) - Causa n. 178, anno 1965.

La concessione della sanatoria alla perenzione rende pienamente validi tutti gli atti raccolti nel giudizio perento.

L'azione di nullità, per le rinuncie o transazioni espresse al trattamento dalla legge riservato al lavoratore, deve essere esperita, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla data della rinuncia o transazione.

* * *

Di fronte alla delibera 6 febbraio 1968 — con la quale il Consiglio dei XII ha concesso la sanatoria alla perenzione dichiarata, nel presente giudizio, con la sentenza 4 gennaio 1968 di questa Magistratura — restano fermi e pienamente validi tutti gli atti raccolti nel giudizio perento.

La Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi chiede, nell'interesse dei braccianti governativi, il compenso per la festività del 1° ottobre 1964 che è caduta mentre i cantieri governativi erano stati chiusi per ferie dal 21 settembre al 4 ottobre. L'Ecc. Camera oppone in via pregiudiziale che la domanda di compenso non è stata avanzata dai braccianti a tempo debito e che, dato che tra Ufficio Tecnico Governativo e braccianti non correva un regolare rapporto di lavoro, era inapplicabile, in loro favore, la retribuzione per la festività nazionale del 1° ottobre 1964, anche ammesso che tale retribuzione possa essere attribuita durante il periodo delle ferie.

La circostanza che i braccianti non abbiano chiesto subito (ma solo con la citazione 22 maggio 1965) la retribuzione per la festività del 1° ottobre 1964 non può portare, di per sé, alla decadenza di ogni eventuale diritto. L'art. 40 della legge per la tutela del lavoro prevede la decadenza per le rinunzie o transazioni (ove l'azione di nullità non sia fatta valere entro i tre mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione). Ma tale decadenza vale per la rinuncia *espressa* ma non per il solo fatto di un ritardo a chiedere i propri diritti. Tale ritardo può cadere solo nella disposizione della Rub. XXXV, Lib. II, *Leges Statutae*.

A parte la questione se la retribuzione per le festività debba o meno essere pagata quando esse festività cadono nel periodo di ferie (le leggi italiane in proposito non possono essere richiamate e tutto al più dimostrano che la questione deve essere risolta con apposite disposizioni legislative) deve affermarsi che una eventuale risposta affermativa non può essere applicata al caso attuale. Infatti, dalla deposizione del teste Malpeli Marcello, risulta che i braccianti di cui si tratta non erano legati da regolare contratto di lavoro con l'Ufficio Tecnico ma si trattava di disoccupati che l'Ufficio di Collocamento avviava ai cantieri governativi per farli lavorare « senza obbligo di osservare un orario determinato in quanto è data ad essi la facoltà di giungere dopo l'orario di inizio del lavoro e di allontanarsi prima del-

l'orario di chiusura: inoltre è concessa facoltà all'operaio di assentarsi dal cantiere ove è destinato per giorni e anche per una settimana senza che si possa sollevare qualsiasi obiezione. Le ore di lavoro effettivamente fatte vengono segnate dagli assistenti ». Ora i braccianti che si trovano in tali condizioni devono accettare le norme stabilite per il loro impiego dall'Ufficio Tecnico Governativo che, per quanto riguarda le festività nazionali, corrisponde la retribuzione (pari a otto ore di lavoro) solo se l'operaio era presente sui cantieri il giorno *prima e il giorno dopo* di detta festività ma non quando tali festività cadono nel periodo di ferie. Di conseguenza il particolare rapporto di lavoro non consentiva la retribuzione per le festività cadenti nel periodo di ferie e cioè nel periodo di chiusura dei cantieri governativi e la decisione della Commissione Conciliativa in senso contrario deve essere revocata.

120

Commissario della Legge (Avv. Giacomo Ramoino) - 12 maggio 1969.

Avv. Michelotti Marino (Avv. G. Lonfernini): *Mirri Italo, Soc. An. Topaze (personalmente comparsi) - Causa n. 253, anno 1968.*

Le *Leges Statutae* concedono al difensore, per ottenere il pagamento degli onorari dal proprio cliente, due vie: a) quella ordinaria di convenire in giudizio sommario il cliente; b) quella arbitrale.

* * *

In via pregiudiziale deve decidersi quale azione ha iniziato il Michelotti con l'istanza 28 giugno 1968 diretta ad ottenere la liquidazione dei suoi onorari e quale azione sia quella proposta dalla Soc. An. Topaze e dal Comm. Mirri in quanto, mentre essi parlano di appello (di modo che ogni decisione sarebbe devoluta al giudice delle appellazioni), il Michelotti ritiene si tratti di opposizione (che sarebbe di competenza del giudice ordinario).

Premesso che, nel diritto sammarinese, non esistono le speciali procedure vigenti in Italia e cioè la procedura ingiuntiva ordinaria (art. 633 n. 2 C.P.C.) e la procedura ingiuntiva speciale (art. 28 legge 13 giugno 1942 n. 794) e premesso ancora che le recenti leggi 1° dicembre 1967 sugli onorari e diritti di avvocati e procuratori non contengono disposizioni particolari per il recupero di quanto dovuto ad essi professionisti dai propri clienti, deve affermarsi che restano ferme le particolari disposizioni delle *Leges Statutae* le quali concedono al difensore, per ottenere il pagamento di diritti dal proprio cliente, per causa svoltasi avanti queste autorità giudiziarie, due vie: quella ordi-

naria di convenire in giudizio sommario il cliente (Leges Statutae, Lib. II, Rub. LII « similibus modo summariae, simpliciter, de plano et de facto sine strepitu et figura iudicii... Domini Capitanei possint et debeant ad instantiam Advocatorum et Procuratorum pro eorum patrociniiis suis clientulis... ») e quella arbitrale (Leges Statutae, Lib. II, Rub. LXXV « La tassa dei suddetti patrocinii si faccia da un notaro perito da eleggersi comunemente dalle parti... dalla qual tassa si possa reclamare fra tre giorni e il Giudice commetta la revisione di essa ad un altro notaro non sospetto. Né si possa più reclamare ma si eseguisca realmente e personalmente senza alcun ordine di ragione »).

Ora, escluso che nel caso attuale si sia fatta applicazione della procedura arbitrale (del resto sempre possibile ove le parti siano d'accordo), non resta che la procedura sommaria la quale può essere iniziata sia con citazione sia con ricorso sia in qualsiasi altro modo « sine strepitu et figura iudicii ». Se non che la procedura sommaria esige che alle parti sia concesso un termine per dare le prove che ritengano del caso, ciò che nel caso attuale non è avvenuto. Il decreto di liquidazione emesso in via *provvisoria* da questo Tribunale non richiede né appello né opposizione ma è sufficiente, perché si faccia luogo al giudizio sommario, la non accettazione.

Di conseguenza si ritiene di dover aprire (come il Michelotti giustamente chiedeva con l'istanza 11 settembre 1968) un breve termine per la prova e la riprova in merito alla richiesta proposta dal Michelotti per la liquidazione dei suoi diritti nella causa n. 45 anno 1956 nei confronti della Topaze e del Mirri.

121

Commissario della Legge (Avv. Giacomo Ramoino) - 19 maggio 1969.

Avv. Belluzzi Settimio (*personalmente comparso*): Soc. An. Colorificio Sammarinese: Valentini Domenico, Brignani Angelo (Avv. A. Selva) - Causa n. 356, anno 1968.

Il difensore ha diritto, qualunque sia l'esito della causa, di essere pagato dal proprio cliente per le spese e competenze a lui spettanti.

* * *

Nessun dubbio che il difensore abbia diritto — qualunque sia l'esito della causa — di essere pagato dal *proprio cliente* per le spese e per le competenze a lui spettanti. Né è lecito al Cliente (senza il consenso esplicito del Difensore) sottrarsi, di propria iniziativa, all'obbligo di legge addossandolo ad altri. In

questi casi i rapporti tra difensore e cliente devono tenersi distinti da quelli tra cliente e terzi.

Nel caso attuale non esistono opposizioni alla liquidazione fatta, il 17 agosto 1967, in favore dell'Avv. Belluzzi, per cui resta fermo l'obbligo del Colorificio Sammarinese di pagare al Belluzzi la somma di L. 150.000, salvo il diritto di rivalsa, da parte del Colorificio, nei confronti di Valentini Domenico e Brignani Angelo.

L'attore chiede gli interessi, sulla somma a lui dovuta, dal 17 agosto 1967 ma poiché il decreto in tale data non risulta essere mai stato notificato al Colorificio così gli interessi si concedono dal giorno della citazione.

122

Commissario della Legge (Avv. Giacomo Ramoino) - 29 maggio 1969.

Angelini Giuseppe (Avv. M. Nicolini): Ditta Novelli (Avv. L. Belluzzi) - Causa n. 408, anno 1966.

Le azioni redhibitoria e quanti minoris devono essere iniziate, a pena di decadenza, rispettivamente entro sei mesi ed entro un anno « a die venditionis ».

* * *

Come risulta dalle fatture in atti prodotte (e non contestate) l'Angelini commissionava in San Benedetto del Tronto il 27 febbraio 1964 alla Ditta Novelli una prima partita di legname per L. 311.859 e il 26 novembre 1964 una seconda partita per L. 867.032.

Con la presente causa (iniziata il 24 ottobre 1966) l'Angelini sostiene che il legname fornito non era adeguato alle funzioni che doveva svolgere (parquet per pavimenti), che si è rotto in più punti, mentre in altri punti presenta chiazze di umidità. Il perito giudiziale parla di legname difettoso non adatto a pavimento ma non specifica in cosa consistano i difetti. Ad ogni modo l'azione instaurata dall'Angelini è un'azione edilizia (così chiamata perché furono gli edili che la introdussero nel diritto romano) e cioè o un'azione redhibitoria (diretta alla risoluzione del contratto) o una azione quanti minoris (diretta alla diminuzione del prezzo). Ma, secondo il diritto comune vigente in San Marino l'azione deve, a pena di decadenza, essere iniziata entro sei mesi se redhibitoria ed entro un anno « a die venditionis » se quanti minoris o aestimatoria (Richeri, Univ. Jurisp., Lib. III, Tit. XVII, parag. 2532 e 2538). Nel caso attuale la vendita è avvenuta nel 1964 (27 febbraio la prima partita, il 26 no-

vembre la seconda partita) e la prima eccezione sulla qualità della merce fornita appare elevata il 12 novembre 1966 (nella causa n. 407 anno 1966) e cioè dopo due anni e, quindi, tardivamente qualunque delle due predette azioni l'Angelini abbia inteso esercitare (sembrerebbe la quanti minoris). Né è stato provato (e la prova spettava all'Angelini) che sia esistita o sia intervenuta una causa valida a protrarre il termine (sentenza primo grado 8 gennaio 1936 Giurisp. Samm. 1935-36 pag. 111). Ma vi è di più. La ditta Novelli ha fatto produzione di tre lettere dell'Angelini in data 22 gennaio 1965, 20 marzo 1965 e 17 febbraio 1966 (questa ultima quasi due anni dopo la compera) nelle quali non si accenna nemmeno lontanamente a difetti della merce ma si raccomanda di prorogare la scadenza delle tratte trovandosi, esso Angelini, nella impossibilità di pagarle.

La domanda attrice deve, per ciò, essere respinta perché tardivamente proposta; il che esime dal prendere in esame l'altra questione pregiudiziale della Ditta Novelli e cioè che non risulta se il materiale sottoposto al giudizio del perito sia quello fornito da essa Ditta.

123

Commissario della Legge (*Avv. Giacomo Ramoino*) - 2 giugno 1969.

Fiorini Secondo, Morri Alessandro (Avv. G. Lonfernini): Traversa Teresio - Causa n. 188, anno 1968.

Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, una delle parti può porre l'altra in mora ex persona e può inoltre fare assegnare un termine dal giudice.

* * *

Il 23 settembre 1967 tra Fiorini Secondo (il quale dichiarava di agire anche nell'interesse di Morri Alessandro) e Traversa Teresio avveniva il seguente accordo: 1°) il Fiorini si obbligava di vendere e il Traversa di comperare (o direttamente o a mezzo di persona da nominare) un appezzamento di terreno (in località Lesignano) con fronte su strada di m. 1,60 e una profondità di ml. 50 al prezzo di L. 1.800 al mq.; 2°) il Fiorini si impegnavo per la durata di 18 mesi (dalla data dell'accordo) a garantire al Traversa la vendita al predetto prezzo di altri mq. 4000 di terreno sulla parte posteriore dell'appezzamento di cui al numero precedente; 3°) l'accordo era dichiarato valido e produttivo di effetti giuridici in quanto all'acquirente (o a persona da lui indicata) fosse concesso dalle competenti autorità il permesso di esercitare l'industria di fabbricazione di gommapiuma e di deri-

vati nonché il permesso di costruire una fabbrica. Apposita clausola stabiliva che ove non fosse possibile all'acquirente di ottenere i due permessi l'accordo « viene ritenuto nullo a tutti gli effetti ».

Sostengono gli attori che il Traversa si è mantenuto inattivo fino ad oggi e chiedono di conseguenza di essere liberati dall'obbligo assunto. Inoltre, tenuto conto che il prezzo degli immobili è oggi diminuito, chiedono di essere risarciti del danno che dovrebbero subire, indicato nella somma di un milione e quattrocentomila lire.

L'accordo sopra riferito non pone in essere un contratto di compravendita ma solo una promessa bilaterale di vendita e di compera sottoposta alla condizione sospensiva che il compratore ottenga (direttamente o a mezzo di interposta persona) — come prescritto dalle leggi sammarinesi — l'autorizzazione ad impiantare l'industria progettata e costruire la relativa fabbrica. Queste due condizioni in parte — e cioè per quanto riguarda la domanda alle competenti autorità — dipendono dalla volontà del compratore (né qui pare il caso di fermarsi ad esaminare se si tratti del caso del « si volueris » o del « cum volueris ») e in parte — e cioè la concessione o meno e il tempo occorrente per la decisione — dalle competenti autorità governative.

Le parti, per l'acquisto del terreno di cui al n. 1 del riferito accordo, non hanno stabilito termine alcuno mentre, per l'acquisto di cui al n. 2, hanno fissato il termine di mesi diciotto dal 23 settembre 1967: questo termine è oramai scaduto e per ciò l'accordo è caduto lasciando libere le parti dal 23 marzo 1969.

Invece dette parti per l'acquisto del terreno di cui al n. 1 non hanno stabilito alcun termine. Quali le conseguenze di tale silenzio? In proposito si è discusso già nel diritto romano e poi in seguito. Secondo alcuni (in base al noto assioma giuridico per cui i contratti hanno tra i contraenti forza di legge e si possono solo modificare per loro mutuo consenso) l'accordo dovrebbe durare fino al sopraggiungere della prescrizione estintiva. Secondo altri, (e la giurisprudenza sammarinese ha seguito tale opinione) una delle parti può porre l'altra in mora *ex persona* (sempreché non esista una mora *ex re*: in proposito: Voët, Comm. ad Pand. Lib. XXII, tit. I, n. 25 e 26) — come ben chiaro stabiliva l'art. 1223 del Cod. Civ. italiano del 1865 — e può inoltre far assegnare un termine dal giudice (confr. ultima parte art. 1173 del C.C. italiano del 1865 e ultima parte art. 1183 vigente Cod. Civ. italiano) alla parte inerente.

Nel caso attuale non vi è stata — almeno non risulta dagli atti — alcuna messa in mora del Traversa. Ciò nonostante ritiene il giudicante di poter accogliere la domanda principale degli attori e cioè dichiarare risolto e inefficace l'accordo 23 set-

tembre 1967 sulla considerazione che se l'eventuale acquisto dei quattromila metri doveva avvenire entro diciotto mesi è evidente che l'acquisto dell'appezzamento in cui impiantare la fabbrica avrebbe dovuto avvenire (almeno per la richiesta delle autorizzazioni) prima — o quanto meno entro — detto termine.

Non si ritiene di potere (sempre allo stato degli atti) accogliere la domanda per danni: 1° perché in relazione alla vendita del primo appezzamento di terreno non vi è stata messa in mora del convenuto; 2° perché l'impegno in relazione alla vendita dei secondi quattromila metri è durato (per espressa convenzione tra le parti) fino al 23 marzo 1969 (e non possono aver influenza le modifiche dei prezzi correnti fino a tale data) e dopo tale data il terreno è rimasto a libera disposizione degli attori.

124

Commissario della Legge (*Avv. Giacomo Ramoino*) - 10 giugno 1969.

Bombini Vincenzo e Francesca (Avv. L. Lonfernini): Delouvy Alcide - Causa n. 44, anno 1969.

Per costante giurisprudenza (sentenze 16 novembre 1935 in *Giur. Samm.*, 1935-36, pag. 103 - 7 maggio 1937 in *Giur. Samm.*, 1963, fascicolo I, pag. 50 - 17 marzo 1951 e 26 aprile 1952 in *Giur. Samm.*, anno 1963, fasc. 2, pag. 252 e 273) la locazione può, secondo il diritto romano, essere risolta quando non sono state pagate due rate (e secondo molti autori anche quando non ne è stata pagata una sola) di fitto.

125

Commissario della Legge (*Avv. Giacomo Ramoino*) - 9 giugno 1969.

Ditta Malucelli e Conti (Avv. M. Nicolini): Taddei Sergio - Causa n. 393, anno 1968.

Nel riservato dominio « usque ad pretii solutionem » la proprietà della cosa venduta rimane al venditore fino all'integrale pagamento del prezzo.

Col privilegio di cui alla legge 31 gennaio 1950, la proprietà della cosa si trasmette al compratore ed il venditore si garantisce solo il pagamento integrale del prezzo, anche in concorso di altri creditori.

* * *

La ditta attrice — con la presente causa — lasciata da parte la richiesta di condanna del convenuto al pagamento di somme,

domanda che — in base al riservato dominio — l'autoveicolo sia dichiarato di sua esclusiva proprietà. Se non che (come è stato osservato con la precedente sentenza 14 giugno 1968) non è stato prodotto in causa alcun documento da cui risulti che le parti abbiano concordato la riserva del dominio in favore del venditore fino al pagamento totale del prezzo dovuto. E' stata presentata una dichiarazione di questa Cancelleria che attesta come « in data odierna è stato iscritto privilegio legale, con *riserva di proprietà*, sull'autovettura Mercedes a favore della Ditta Conti e Malucelli ». Ma nella richiesta firmata dal Taddei si parla solo di iscrizione di privilegio (anzi di ipoteca) fino alla completa estinzione dei dieci pagherò (nella richiesta specificati) e non si accenna alla riserva di proprietà. La dichiarazione della Cancelleria è inesatta perché « riserva di proprietà o di dominio » e « privilegio » di cui alla legge sammarinese 31 gennaio 1950 sono due istituti affatto separati e che non debbono essere confusi.

Nel riservato dominio « *usque ad pretii solutionem* » (patto valido nel diritto comune qui vigente: sentenza 18 giugno 1958 nella causa n. 392 anno 1956 in Giur. Sammarinese, 1964 n. 1, pag. 103) la proprietà della cosa venduta rimane al venditore finché non sia intervenuto l'integrale pagamento del prezzo. Col privilegio (di cui alla legge sammarinese 31 gennaio 1950) la proprietà della cosa si trasmette al compratore e il venditore si garantisce solo il pagamento integrale del prezzo anche in concorso di altri creditori. Di conseguenza, allo stato attuale delle cose, l'autovettura è di proprietà del Taddei. La Ditta attrice ha solo il diritto al pagamento integrale del prezzo ancora dovuto (dalle sue ultime dichiarazioni risulterebbe nella somma di L. 691733) ma per far ciò deve seguire la procedura ordinaria tracciata dalla legge ipotecaria 16 marzo 1854 e cioè deve far ridurre a contanti il prezzo dell'autovettura affetta da privilegio (art. 69 legge ipotecaria) e, quindi dovrà procedersi: 1°) alla stima dell'autoveicolo in questione; 2°) alla vendita o alla pubblica asta o (ad evitare ulteriori gravi spese) a trattative private (non esclusa l'assegnazione dell'autoveicolo alla Ditta attrice per il prezzo di stima); solo il provvedimento giudiziario che darà atto della vendita disporrà sul passaggio di proprietà; 3°) all'assegnazione del prezzo alla Ditta attrice in estinzione totale o parziale del privilegio.

Qualora la somma non estingua completamente il credito della attrice, questa potrà ulteriormente agire contro il Taddei per ottenere il saldo completo (ma su questa differenza non gode il privilegio). Qualora la somma ricavanda estingua completamente il credito privilegiato e lasci un supplemento questo, secondo i casi, spetta ad altri creditori non privilegiati e, se non vi sono creditori, al Taddei.

126

Commissario della Legge (Avv. Giacomo Ramoino) - 12 giugno 1969.

Tabet Gabriele (Avv. ti S. Belluzzi e Gabriele Ussani): Masi Delio (Avv. A. Belluzzi) - Causa n. 423, anno 1968.

L'azione di reclamo del nome assume la forma di azione di iattanza, che ha luogo tutte le volte in cui le affermazioni di una persona possono intaccare il buon nome, lo stato, la sicurezza dei diritti di un'altra.

* * *

Ogni persona, come si distingue materialmente da tutte le altre, così occorre che si distingua anche giuridicamente e socialmente: alla distinzione materiale deve corrispondere un segno che valga a distinguerla anche nei rapporti giuridici e sociali. Per tale scopo pratico alla personalità di ogni individuo è collegato, come stabile designazione, di essa, il *nome civile* che consta del cosiddetto prenome cioè il nome individuale (che si acquista con la registrazione del nome imposto al neonato nell'atto di nascita) e del cognome e cioè il nome di famiglia (che si acquista con la nascita in una determinata famiglia). Ogni persona ha, per ciò, diritto al nome e, ove questo sia contestato, ha l'azione di reclamo del nome. Tale azione nel diritto comune e nel diritto sammarinese assume la forma di azione di iattanza che ha luogo tutte le volte in cui le affermazioni di una persona possono intaccare il buon nome, lo stato, la sicurezza dei diritti e l'integrità del patrimonio di un'altra (Voët, *Ad Pand.*, Lib.V, Tit. 1, n. 22 - Richeri, *Univ. Jurisp.*, Lib. IV, Tit. XXXIX, parag. 2010 - Ridolfino, *Praxis giudiziaria*, parte III; cap. 3°). Oggetto di tale azione è, in via generale, una « provocatio ad probandum » o « ad agendum », tende, cioè, ad invitare il contraddittore o diffamatore a provare le sue affermazioni sotto pena - in caso di mancata prova - di vedersi condannato al perpetuo silenzio (*impositio silentii*). Per altro - in base alle leggi « si contendat » (leg. 28, Digesto, 46, 1) e « Aurelius » (leg. 28, parag. 8, Digesto 34, 3) — era possibile giungere, su richiesta, « ad declaratoriam juris sibi competentis » (Ridolfino, luogo citato, n. 118) e da ciò sono derivate, nei diritti moderni, le azioni cosiddette di « mero accertamento ». Nel caso attuale tutte le parti in causa sono concordi perché si proceda ad un giudizio di accertamento.

127

Commissario della Legge (Avv. Giacomo Ramoino) - 20 giugno 1969.

Regini Egidio (Avv. G. Lonfernini): Berti Giovanni (Avv. R. Bonelli) - Causa n. 158, anno 1967.

Qualsiasi passo sull'altrui terreno si intende precario o di pura tolleranza e da luogo all'acquisto di un diritto solo con l'immemorabile.

* * *

Con istanza 4 ottobre 1967 l'attore Regini espone che un agiamento di sua esclusiva proprietà risulta, nel nuovo catasto, quale « *accessorio comune* » (pro indiviso) delle case Berti e Regini e che, ad ogni modo, su detto agiamento il Berti pretende di avere il diritto di passaggio. Chiede il Regini che l'agiamento (come avveniva nel vecchio catasto) sia dichiarato di sua proprietà e che sia negato su di esso ogni servitù di passo.

Risulta che tra la casa del Regini e quella (vecchia e nuova) del Berti esiste un piccolo agiamento che, secondo il vecchio catasto, era segnato come agiamento della casa padronale del Regini mentre, invece, secondo il nuovo catasto risulta « *accessorio comune* ». Secondo il Berti dovrebbe restar ferma la nuova intestazione perché il Regini non ha fatto reclamo nel termine fissato dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1951 n. 24 (in quanto stabilisce un termine per reclamare contro i risultati del nuovo catasto) ma — come questo Tribunale ha affermato con la sentenza 22 giugno 1962 (Giur. Samm., 1965, n. 2, pag. 163) — quel reclamo si riferisce alle operazioni tecniche ed amministrative ma non intacca la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per tutte le questioni che si riferiscono alla proprietà o al possesso anche se possono portare ad una variazione di intestazione degli immobili.

Ora mentre la intestazione dell'antico catasto trova appoggio negli atti di trapasso di proprietà della famiglia Regini e in particolar modo nell'atto di divisione 22 gennaio 1943 not. S. Belluzzi tra gli eredi di Marino Regini col quale viene assegnato a Regini Luigi fu Egidio (padre dell'attore) una « casa padronale con agiamento distinti nel catasto urbano di Serravalle col mappale 1130 A », invece la intestazione del nuovo catasto, mappale 126 f. 5, non è sorretta da alcun elemento (e lo stesso convenuto non insisté, nella memoria difensiva, sulla comunione dell'accessorio). Di conseguenza è da affermare che l'accessorio di cui si tratta non è proprietà comune tra il Regini e il Berti ma di esclusiva proprietà del Regini. E può accogliersi la istanza perché (art. 15 Regolamento 14 marzo 1918) sia autorizzato l'Ufficio del Catasto ad eseguire la voltura di intestazione.

Resta, così, da esaminare se sull'agiamento in questione il Berti abbia il diritto di passaggio. Risulta che effettivamente prima della chiusura del molino Berti (nel luogo in cui avvenne la nuova costruzione) si passava ma col consenso o espresso o tacito del Regini. Se non che, in base alla Rub. XLII, Lib. II delle *Leges Statutae*, il passaggio sull'altrui terreno, anche per il

tempo stabilito per l'ordinaria prescrizione, non ne fa acquistare il diritto a meno che non esista un regolare titolo o legittima causa o non si svolga da epoca immemorabile. Nel caso attuale non è fatto richiamo ad alcun titolo, non risulta esistere legittima causa (il molino Berti aveva accesso da altro pubblico passaggio) e nemmeno risultano gli estremi della immemorabile (sentenze 14 agosto 1942, Giur. Samm., 1963, n. 1, pag. 141, e 31 ottobre 1952, Giur. Samm., 1963, n. 3, pag. 289).

Di conseguenza non esiste servitù di passaggio, in favore di Berti Giovanni o di altri, sull'agiamiento del Regini.

128.

Commissario della Legge (*Avv. Giacomo Ramoino*) - 18 luglio 1969.

Boschi Giuseppe, Vincenzo, Rosa (Avv. G. B. Reffi): Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino (Avv. G. L. Berti) - Causa n. 24, anno 1968.

Impugnata nel termine legale dall'espropriante o dall'espropriato la perizia di stima, l'indennità viene posta in contestazione e non può divenire definitiva se non in base a sentenza o a transazione.

La rinuncia agli atti di causa di una delle parti non ha effetto di troncamento il giudizio se l'altra parte non vi aderisca.

* * *

Il Commissario della Legge, con decreto 10 gennaio 1968 (registrato il 10 stesso gennaio al n. 95 vol. 92 reg. formalità), pronunciava la espropriazione in favore della Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino di tre appezzamenti di terreno — di proprietà di Boschi Giuseppe di Vincenzo (2/4), Boschi Vincenzo fu Giuseppe (1/4) e Casali Rosa in Boschi (1/4) — per la complessiva somma di lire sette milioni cinquecentosettantanove mila. Con lo stesso decreto avvertiva espropriante ed espropriati che la pronunzia di esproprio era definitiva ma che essi potevano solo ricorrere — con azione giudiziaria ordinaria da proporsi entro venti giorni da quello della notifica del decreto — per l'accertamento della indennità dovuta ove ritenessero che il perito giudiziario avesse erroneamente applicato i principi stabiliti dall'art. 22 e seguenti della legge 24 maggio 1913.

In tempo debito e con istanza 27 gennaio 1968 la Ecc.ma Camera impugnava la perizia Busignani sostenendo che agli immobili espropriati era stato dato un valore eccessivo e per di più senza tener conto dei maggiori valori che, con la costruzione della strada, venivano ad acquistare le parti degli immobili rimasti in possesso dei Boschi.

Con istanza 30 gennaio 1968 (introduttiva del presente giudizio) i Boschi dichiaravano di impugnare pur essi la perizia Busignani in quanto aveva valutato il terreno da espropriare in somma inferiore a quella che costituisce il giusto prezzo.

L'Ecc.ma Camera nell'udienza stabilita (12 febbraio 1968) per la presentazione delle parti in giudizio ometteva di costituirsi in causa e di riprodurre l'istanza cosicché questo Ufficio, con Decreto 4 marzo 1968, dichiarava i convenuti assolti dalla osservanza del giudizio. Per altro l'Ecc.ma Camera si presentava il 25 giugno 1968, nella presente causa, e chiedeva che il valore stabilito dalla perizia giudiziaria venisse notevolmente diminuito e portato ai valori reali. Di fronte a ciò gli attori dichiaravano di rinunciare all'azione da essi instaurata e di accettare la perizia Busignani. L'Ecc. Camera non aderiva alla rinuncia e insisteva sulla domanda avanzata.

Secondo gli attori la presente causa non può proseguire per prendere in esame le domande avanzate dall'Ecc. Camera: 1°) perchè le domande riconvenzionali dell'Ecc. Camera hanno formato oggetto della causa n. 21 anno 1968 troncata col Decreto 4 marzo 1968 che assolve i convenuti dall'osservanza del giudizio e perchè dette domande sono state proposte nella presente causa quando erano abbondantemente trascorsi i venti giorni concessi dalla legge per impugnare la perizia; 2°) perchè essi attori hanno rinunciato al giudizio da essi intrapreso per cui il giudizio stesso dovrebbe restare revocato di fronte a tutte le parti in causa.

Le due eccezioni non si ritengono fondate.

La prima perchè — come più volte ha affermato la giurisprudenza italiana (Sabbatini, Espropriazione per pubblica utilità, vol. II, n. 15, pag. 81 e seguenti) che si ritiene di seguire anche in San Marino — impugnata nel termine legale la perizia da una delle parti, l'indennità viene posta in contestazione e non può diventare definitiva se non in base a sentenza o a transazione: conseguentemente l'altra parte non solo gode del diritto di difesa (che è proprio del convenuto) contro le domande dell'attore ma può a sua volta impugnare la perizia stessa, benché decorso il termine del reclamo, e proporre tutte le domande che creda di suo interesse. Giustamente osserva la Cassazione di Roma (11 luglio 1882, Foro Ital., 1882, I, 648) « la decadenza per la decorrenza del termine non è opponibile che a quella delle parti, che prese l'iniziativa del giudizio. Ed è perciò che quando l'espropriante o l'espropriato, abbia istituito il giudizio nel termine prescritto, non può mai farsi questione di decadenza rispetto al convenuto, che in via riconvenzionale voglia a sua volta impugnare la stima dei periti, osservando i termini e le forme della procedura civile ». In sostanza quando una delle parti in-

teressate (espropriante od espropriato) ha, nel termine dalla legge previsto, proposto azione contro la perizia avanti l'autorità giudiziaria, tale azione resta interamente regolata dalle norme generali della procedura civile. Infine la assoluzione dei convenuti (attuali attori) nella causa n. 21 anno 1968 dall'osservanza del giudizio, trattandosi di pronuncia di procedura e non di merito, non può avere alcun rilievo sui diritti altrimenti spettanti all'Ecc. Camera.

La seconda eccezione non è fondata perché la rinuncia agli atti di causa di una delle parti (e, quindi, rinuncia alla domanda di aumento del valore accertato dalla perizia Busignani) intanto può avere effetto di troncamento il giudizio in quanto l'altra parte — regolarmente costituita in giudizio — vi aderisca e nel caso attuale l'Ecc. Camera non vi ha aderito ma insiste per l'accoglimento della sua domanda riconvenzionale.

129

Commissario della Legge (Avv. Giacomo Ramoino) - 21 luglio 1969.

Bacciocchi Caterina (Avv. G. B. Reffi): Istituto per la Sicurezza Sociale (Avv. M. Nicolini): Ditta Confezioni Jommi (Avv. G. Lonfernini) - Causa n. 33, anno 1965.

Quando è possibile stabilire, anche restrittivamente, che il lavoratore si trovava realmente nelle condizioni volute dalla legge, egli ha diritto a percepire l'indennità per la inabilità temporanea al lavoro.

* * *

L'attrice Bacciocchi venne assunta, quale operaia, dalla Ditta Confezioni Jommi nell'agosto 1963 senza che fosse avvenuto il preventivo nulla osta da parte dell'Ufficio di Collocamento (art. 41 legge 17 febbraio 1961). Il 10 settembre 1963 l'attrice si assentava dal lavoro perché ammalata e l'11 stesso settembre la Ditta Jommi richiedeva all'Ufficio di collocamento il nulla osta per la assunzione che veniva accordato il 19 settembre. La malattia dell'istante cessava col 2 maggio 1964 (certificato dott. Menicucci). L'Istituto di Sicurezza Sociale corrispondeva alla Bacciocchi (rimasta ricoverata in Ospedale fino al dicembre) la indennità per la inabilità temporanea al lavoro (art. 21 legge 22 dicembre 1955) solo per ottanta giorni (fino al 1° dicembre 1963).

Col presente giudizio la Bacciocchi chiede che l'Istituto per la Sicurezza Sociale (o la Ditta Jommi qualora vi siano responsabilità da parte della datrice di lavoro) sia condannato a pagarle la indennità per altri cento giorni (l'art. 21 sopra richia-

mato prevede l'erogazione della indennità per termine non superiore ai 180 giorni).

La Commissione di assistenza — a seguito della sentenza interlocutoria 24 febbraio 1967 — prendeva in esame la richiesta della Bacciocchi e così, nella seduta del 13 maggio 1968, decideva « l'indennità deve essere erogata dall'inizio dell'inabilità e sino al settimo giorno successivo alla dimissione ospedaliera non essendo pervenuti ulteriori certificati medici comprovanti il prosieguo dello stato di inabilità come contemplato dall'art. 21 della Legge del 1955. Dalla data di dimissione dall'Ospedale la Bacciocchi ha fatto pervenire all'Istituto per la Sicurezza Sociale solamente le ricette mediche che comprovano la sua necessità di cure farmaceutiche, ma non lo stato di inabilità ».

La Bacciocchi, mentre non muove eccezioni alla prima parte della decisione (erogazione della indennità dall'inizio della inabilità fino al settimo giorno successivo alla dimissione ospedaliera), eccepisce invece la seconda e la terza parte.

Sostiene la difesa dell'Istituto S.S. che il reclamo dell'attrice non può essere preso in esame poiché non è stato fatto il deposito prescritto dalle leggi 15 aprile 1926 n. 17 e 12 giugno 1953 n. 15. Ma tale deposito è necessario solo quando si tratta di appello od opposizione a sentenza o decisione avente carattere giurisdizionale e non quando, come nel caso attuale, si tratta di semplice formalità amministrativa.

La Bacciocchi solleva eccezione alla seconda parte della delibera della Commissione di assistenza in quanto è stata data alla legge una interpretazione restrittiva. In realtà la legge parla di *sospensione* del beneficio dell'indennità non di *perdita* o *decadenza* (riservata solo nei casi di cui all'art. 30 della legge). Di conseguenza quando è possibile stabilire, anche restrittivamente, che il lavoratore si trovava realmente nelle condizioni volute dalla legge egli ha diritto a percepire la indennità. Nel caso attuale il dott. Menicucci Francesco ha deposto che effettivamente la Bacciocchi fu da lui dichiarata guarita col 2 maggio 1964 aggiungendo di avere, sebbene tardivamente, inviato i relativi certificati medici (in data 25-11-63 - 26-1-64 - 26-3-64 - 2-5-64). Si ritiene, di conseguenza, di poter accordare alla Bacciocchi la indennità (già ricevuta per 80 giorni) per i residui cento giorni.

Dagli atti del primo giudizio risulta che la paga della Bacciocchi era di L. 192,20 all'ora (L. 1537,60 al giorno) per cui l'indennità (ridotta la paga al 50 per cento) per cento giorni è di L. 76.880 che si attribuisce all'attrice alla quale spettano gli interessi, alla ragione del cinque per cento, dal 17 giugno 1968 al saldo (gli interessi non possono decorrere durante la sospensione).

Non vi è dubbio che la Ditta Jommi non è stata in regola con le norme legislative dal momento della assunzione della Baccocchi in poi e che, per ciò, deve versare all'Istituto di S.S. contributi, imposte, interessi, pene pecuniarie ecc. riguardanti la Baccocchi. La Ditta Jommi dichiara di aver pagato quanto doveva stare a suo carico (e presenta ricevuta n. 192 dell'8 marzo 1965 dell'Istituto di S.S.) mentre il Direttore dell'Istituto con la Nota 12 Novembre 1966 n. 4615 attesta che « la Ditta Confezioni Jommi non ha tuttoggi versato alcun contributo relativo ai salari corrisposti alla signora Baccocchi per l'eventuale lavoro dalla stessa prestato in periodo antecedente il 30 aprile 1964 ».

Non è possibile, allo stato attuale, pronunciare sui rapporti tra l'Istituto di S.S. e la Ditta Jommi perché non esistono domande — da parte dell'Istituto — contro la Ditta per cui altro non può farsi che lasciare impregiudicato ogni diritto dell'Istituto.

130

Commissario della Legge (Avv. Giacomo Ramoino) - 29 luglio 1969.

Soc. An. Topaze (Avv. G. B. Reffi): Cesarotti Rosaria (Avv. R. Bonelli) - Causa n. 168, anno 1965.

Il sequestro conservativo, in diritto romano, non poteva chiedersi prima che il debitore fosse convenuto in giudizio ma, nel diritto comune (sentenza 6 novembre 1952 in Giur. Samm., 1963, n. 2, pag. 291), è prevalente l'opinione che sia consentito il sequestro ex primo decreto o inaudita altera parte quando esista una evidente causa o, quanto meno, un ragionevole motivo per temere la perdita del credito.

Di conseguenza perché possa farsi luogo al sequestro occorrono due condizioni: a) l'esistenza di un credito; b) il ragionevole pericolo minacciante il credito. In caso di mancanza dei due estremi (e in particolare del secondo) chi procede al sequestro può essere tenuto al risarcimento dei danni ove abbia agito con dolo o colpa.

131

Commissario della Legge (Avv. Giacomo Ramoino) - 5 agosto 1969.

Renzi Annunziata (Avv. M. Bugli): Ingallina Febronio Giovanni (non comparso) - Causa n. 197, anno 1968.

In base alla legge (1) 27 maggio 1943 (art. 1) l'autorità giudiziaria ordinaria non può dichiarare nullo il matrimonio celebrato davanti a ministro di culto cattolico ma ben può dichiarare nulla la trascrizione di detto matrimonio nel caso indicato dall'art. 88 della Legge 12 agosto 1946 n. 43 (che, del resto, ripete quanto già dichiarato dall'art. 2 della legge 27 maggio 1943) e cioè « quando una sola o entrambe le persone unite in matrimonio risultino legate da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato ».

132

Commissario della Legge (*Avv. Giacomo Ramoino*) - 11 agosto 1969.

Geri Otello (*Avv. G. L. Berti*): *Renzetti Ines; Geri Temistocle* (*Avv. G. Lonfernini*) - *Causa n. 460, anno 1961* (1).

Sono estremi dell'azione pauliana: l'*eventus damni* ed il *consilium fraudis*.

L'azione pauliana ha carattere personale. Di conseguenza l'atto impugnato: a) resta valido ed efficace nei rapporti tra l'acquirente ed i creditori che dall'atto fraudolento non ricevono pregiudizio; b) deve revocarsi limitatamente in quanto sia necessario per risarcire il pregiudizio sofferto dai creditori ai quali compete l'azione; c) il partecipe alla frode è obbligato verso detti creditori alla riparazione dei danni, mediante la restituzione della cosa con tutti i frutti.

* * *

La sentenza 25 luglio 1966 — passata in cosa giudicata — ha già deciso che nel caso attuale può farsi richiamo alla revocatoria comunemente conosciuta col nome di pauliana. E' per altro da tener presente (come già accennato nella predetta sentenza) che l'azione non intacca direttamente l'iscrizione ipotecaria ma la convenzione con la quale tale iscrizione è stata concessa. Resa inefficace, di fronte al creditore istante, la convenzione cade, come logica conseguenza, l'ipoteca su detta convenzione basata.

La convenzione per la costituzione di ipoteca è stata redatta il 1° giugno 1957 dal notaio Dott. Clemente Berti. In essa Geri Temistocle dichiara « di essere vero e reale debitore verso la propria consorte Renzetti Ines fu Filippo, che accetta, della

(1) Abrogata con legge 28 settembre 1976 n. 51.

(1) Vedi sentenza di primo grado 25 luglio 1966, pubblicata al n. 67 di questa sezione.

somma di italiane lire tre milioni da essa corrispostagli a più riprese a titolo di prestito infruttifero allo scopo di provvedere a necessità famigliari... e di acconsentire, a garanzia della restituzione della somma, alla iscrizione di ipoteca per la somma di tre milioni, sorte del predetto prestito infruttifero, sopra i beni posti in Parr. di Chiesanuova località Casaccia ». La ipoteca è stata iscritta il 4 giugno 1957.

Secondo l'attore la predetta convenzione (a parte ogni altro appunto che può elevarsi in merito alla stessa) è stata fatta con la precisa intenzione di frodare i suoi diritti creditorii e per ciò dichiara (come si è premesso) di esercitare l'azione pauliana per rendere, nei suoi confronti, inefficace la scrittura e quindi l'ipoteca.

Estremi necessari per l'azione predetta sono, anche nel diritto comune: « l'eventus damni » e cioè il pregiudizio di chi impugna l'atto (elemento oggettivo) e il « consilium fraudis » e cioè l'intenzione fraudolenta (elemento soggettivo).

L'eventus damni consiste in una diminuzione del patrimonio del debitore tale da rendere impossibile, in parte o in tutto, il soddisfacimento del suo creditore. Questo deve essere tale nel momento in cui si compie l'atto impugnato: i creditori posteriori a tale atto non possono impugnarlo con la pauliana. Ora il Geri Otello è creditore dal 1954 e la convenzione che concede l'ipoteca alla Renzetti è del 1957 (anno in cui era in corso la causa iniziata dall'Otello contro il Temistocle per il pagamento del suo credito di un milione ed accessori). D'altra parte risulta che attualmente Geri Temistocle possiede in San Marino (e la precedente sentenza ha già stabilito che non v'è obbligo di accertare se possenga attività in altri Stati) solo il podere Casaccia sul quale la moglie ha iscritto ipoteca. I convenuti fanno presente che il valore del podere, secondo la stima fatta dal Geom. Busignani, è di L. 4.200.000: il che sarebbe sufficiente per il pagamento di tre milioni alla Renzetti e del milione al Geri Otello. Se non che: 1°) il valore del podere è stato valutato dal perito geom. Sanzio Valentini (durante la procedura esecutiva che ha preceduto il presente giudizio) in L. 1.600.000; 2°) anche ove si trovasse a vendere per il prezzo indicato dal Busignani non si avrebbe somma sufficiente a tacitare il credito di Geri Otello che tra capitale ed accessori arriva oggi a due milioni; 3°) in ogni caso, dato che il debitore non dichiara di pagare quanto dovuto, dovrebbe pur sempre procedersi alla vendita del podere in via esecutiva.

Esiste il « consilium fraudis » da parte del debitore, secondo alcuni, quando vi è la *positiva intenzione* del debitore di nuocere, secondo altri, quando vi è la semplice *conoscenza* di compromettere o distruggere, con l'atto compiuto, la garanzia

dei propri creditori. Ma, qualunque sia l'opinione da accogliere secondo il diritto romano, resta che il diritto comune insegna doversi, per ritenere la frode, mettere in chiaro due cose: a) che il debitore sapeva di aver debiti; b) che sapeva altresì di essere insolvente o almeno di divenire tale mediante l'atto compiuto. Questi due estremi concorrono nel caso attuale. Il Geri Temistocle, allorché addivenne alla convenzione 1° giugno 1957 con la moglie, sapeva di essere debitore del fratello: esisteva e non era in discussione la cambiale 21 dicembre 1953: era in corso il giudizio civile iniziato, il 3 agosto 1954, dal Geri Otello contro il fratello Temistocle per ottenere il pagamento di detta cambiale ed accessori.

Esiste il *consilium fraudis* da parte del terzo quando egli conosceva che il debitore defraudava, con l'atto compiuto, i creditori esistenti. E tale scienza non poteva non esistere nella Renzetti: 1°) perché essa aveva firmato in solido col marito la cambiale di cui il Geri Otello domandava il pagamento; 2°) perché, quale moglie del Geri Temistocle, non poteva ignorare: a) l'esistenza di causa civile instaurata da Geri Otello per ottenere il pagamento della cambiale; b) la difficoltà, posta l'ipoteca sul podere Casaccia, che il Geri Otello potesse ottenere l'integrale pagamento del suo credito.

In base a tutto quanto sopra esposto si ritiene che l'atto 1° giugno 1957 not. Berti, con il quale Geri Temistocle autorizzava la moglie Renzetti Ines di iscrivere ipoteca sul podere Casaccia, debba ritenersi in frode ai diritti di Geri Otello.

Molto si discute nel diritto romano e nel diritto comune sulla natura giuridica e sugli effetti della azione pauliana. Ritiene il giudicante di confermare quanto già deciso da questo Tribunale con la sentenza 25 marzo 1933 nella causa n. 125 anno 1930 (Giur. Samm., 1933-34, pag. 21) e cioè che l'azione pauliana ha carattere *personale* con la conseguenza che l'atto impugnato resta valido ed efficace nei rapporti tra il fraudatore e l'acquirente nonché tra l'acquirente e i creditori che dall'atto fraudolento non sono stati pregiudicati. La revoca dell'atto ha luogo solo *relativamente* cioè in quanto sia necessario per risarcire il pregiudizio ai creditori ai quali compete l'azione pauliana.

Nel caso attuale l'atto 1° giugno 1957 tra Geri Temistocle e Renzetti Ines è inefficace — come lo è la conseguente ipoteca — solo nei confronti di Geri Otello il quale potrà agire esecutivamente sul podere ipotecato e sui tre milioni costituenti l'ipoteca, con il risultato che se il credito del Geri sarà, in definitiva, inferiore ai tre milioni il residuo resterà in favore dell'ipoteca iscritta dalla Renzetti Ines (a meno che non vi sia altro creditore che, a sua volta, eserciti l'azione pauliana).

Commissario della Legge (Avv. Giacomo Ramoino) - 14 agosto 1969.

Bacciocchi Attilio, Volpinari Luigi (Avv. G. B. Reffi): Lazzari Giuseppe (Avv. G. Micheloni) - Causa n. 63, anno 1966.

Non sussiste sostanziale irregolarità di procedura nel caso in cui, pur essendo stato aperto formalmente il solo primo termine probatorio, gli attori hanno avuto a disposizione per la prova termine superiore alle quindici udienze.

* * *

Nella presente causa civile è stato aperto (con decreto 26-4-1966) il primo termine di prova. Non risultano aperti (né l'apertura è stata mai chiesta dalle parti) il secondo e il terzo termine di prova. Sarebbe stato opportuno, per un regolare svolgimento della istruzione, che anche questi termini (o a richiesta delle parti o di ufficio) fossero stati aperti ma se ciò non è avvenuto non sembra possa sostenersi una sostanziale irregolarità di procedura. Lo Statuto parla di uno o più termini da assegnarsi «arbitrio judicis» all'attore. E tali termini vanno da un minimo di cinque ad un massimo di quindici giorni giuridici. Nel caso attuale gli attori hanno avuto, a loro disposizione, un termine superiore alle quindici udienze per cui, se non formalmente almeno sostanzialmente, hanno usufruito o potevano usufruire del massimo termine di prova.

Né possono gli attori lamentare perché il convenuto ha chiesto in ritardo la perizia giudiziaria dato che poteva chiederla nel termine reprobatorio e cioè quando ad essi attori era tolto, in via di massima, ogni diritto di prova. Era, infine, diritto del convenuto di rinunciare al termine reprobatorio.

Pur escludendo che siano state commesse sostanziali irregolarità di procedura si ritiene opportuno: 1°) di revocare il decreto che apre il termine ad allegare; 2°) di concedere alle parti un termine di quindici giorni per le osservazioni in ordine alla perizia giudiziaria. Dopo di che potrà essere aperto il termine reprobatorio o (nel caso in cui ad esso la parte convenuta rinunci) il termine ad allegare.

Commissario della Legge (Avv. Giacomo Ramoino) - 25 agosto 1969.

S.p.a. Incubatoio Olimpico (Avv. P. G. Micheloni e Lando Landini): Menghi Cesare (Avv. W. Albertini) - Causa n. 90, anno 1968.

Le azioni redibitoria ed estimatoria non possono esercitarsi cumulativamente né una dopo l'altra.

Sussiste l'obbligo del risarcimento dei danni solo nel caso in cui il venditore conoscesse, al momento della vendita, l'esistenza dei vizi della cosa venduta. In caso contrario, il compratore ha diritto di ottenere il rimborso delle spese cagionate dalla vendita.

* * *

Menghi Cesare acquistava il 2 novembre 1967 dall'Incubatoio Olimpico di S. Ilario d'Enza n. 2.250 pulcini Hubbard per il prezzo di L. 270.000 da pagarsi con tratta (di L. 270.050) a settanta giorni. Con lettera 8 novembre 1967 il Menghi avvertiva l'Incubatoio Olimpico che nella partita di pulcini a lui venduta si era manifestata la encefalomielite aviaria. Non essendo intervenuto l'accordo (l'Incubatoio offriva un abbuono di L. 100.000 e il Menghi lo richiedeva almeno in L. 150.000) veniva emessa la tratta che, sebbene protestata, il Menghi non pagava.

Con il presente giudizio la Società attrice chiede il pagamento del prezzo convenuto per la effettuata vendita.

L'attore Incubatoio Olimpico ha dimostrato (ciò che, del resto, non è contestato): 1°) che ha venduto e consegnato al Menghi n. 2250 pulcini; 2°) che il prezzo convenuto e concordato era di L. 270.000; 3°) che tale prezzo (sebbene la prova dell'avvenuto pagamento spetti al convenuto) non è stato versato. Vi è, adunque, quanto è, per legge, necessario per provare l'obbligazione della quale l'attore domanda l'esecuzione. Spetta così al convenuto provare il fatto che ha prodotto, in tutto o in parte, la estinzione del suo obbligo. Nel caso attuale il convenuto sostiene che la partita dei pulcini comperati era affetta da encefalomielite aviaria infettiva e che la maggior parte di essi pulcini morì e per ciò domanda — pur senza aver restituito od offerto di restituire i pulcini sopravvissuti — di essere non solo dispensato di pagare il prezzo stabilito ma anche di essere risarcito del danno subito (aggirantesi sulle L. 350.000 e da dimostrarsi in separata sede). In favore del convenuto resta provato: 1°) che in data 8 novembre 1967 denunciava all'attore Incubatoio la esistenza di encefalomielite nella partita di pulcini comperata il 2 novembre e ritirata il 3 stesso novembre; 2°) che l'esistenza della encefalomielite aviaria è stata accertata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia; 3°) che una parte non indifferente dei pulcini morì (secondo alcuni testi circa trecento secondo altri circa il sessanta per cento).

La prima indagine che dovrebbe farsi è quella di accertare se il germe della malattia già esisteva nella partita dei pulcini quando essi furono consegnati al Menghi oppure se fu acqui-

sito solo quando furono posti nei locali di custodia del Menghi (in questo secondo caso non vi sarebbe responsabilità dell'Incubatoio). Nessun elemento, in proposito, risulta in atti e le parti non hanno effettuato a tempo opportuno indagini (ammesso che fossero possibili) allo scopo di mettere in chiaro tale punto. In tale stato di cose ritiene il giudicante che i germi della malattia infettiva già dovessero esistere nella partita di pulcini consegnata dallo Incubatoio al Menghi e ciò perché essa si manifestò due o tre giorni dopo la consegna. Il Menghi ha, quindi, diritto di agire contro l'Incubatoio. Ma con quale azione? Non si ritiene che, nel caso attuale, possa parlarsi di un caso di inadempimento di contratto per la consegna di cosa mancante di qualità espressamente convenuta o promessa (*dicta et promissa*) e quindi di cosa diversa da quella convenuta « *aliud pro alio* » in quanto, allo stato degli atti, non risulta che, al momento del contratto, siano state garantite determinate qualità. Occorre per ciò far ricorso ad una delle due azioni edilizie e cioè o l'« *actio redhibitoria* » (con la quale il compratore chiede la risoluzione del contratto restituendo la cosa e recuperando il prezzo pagato o da pagare) o l'« *actio quanti minoris* o *aestimatoria* » (con la quale il compratore, trattenendo in tutto o in parte la cosa comprata, chiede la diminuzione del prezzo). Le due azioni non possono esercitarsi cumulativamente (« *cumulari nequeunt actiones quarum una alteram destruit* » Richeri, *Inst.*, par. 3054) né una dopo l'altra (« *plane si una ex his actionibus emptor egerit, altera agere amplius non potest: exceptione rei judicatae repellendus* » Voët, *Ad. Pand.*, lib. 21, I, n. 6). Poiché, nel caso attuale, non risulta che il Menghi abbia restituito — o comunque offre di restituire — i pulcini salvatisi dall'epidemia, così si ritiene di affermare che la presente azione è *aestimatoria* o *quanti minoris* e cioè diretta ad ottenere una diminuzione del prezzo dovuto. Ha errato il Menghi nel non tenere esatto conto dei pulcini morti o salvati: secondo i testi Baronio Bruno, Toni Alfiero, Ghidotti Franco i pulcini morti si aggirerebbero sui trecentocinquanta, mentre secondo il veterinario Arzilli (chiamato dal Menghi per la cura dei pulcini) la mortalità sarebbe stata complessivamente del sessanta per cento circa (pur dichiarando di non aver fatto il conto preciso dei pulcini morti). Ritiene il giudicante — tenuto conto che è opinione dei testi che vi sia stata una notevole mortalità — di fissare, in via equitativa, nel cinquanta per cento il numero dei pulcini morti cosicché il prezzo da corrispondere all'Incubatoio si riduce da Lire 270.000 a L. 135.000.

Il Menghi chiede che sia affermato il suo diritto al risarcimento dei danni, di qualsiasi natura, da lui subiti per non aver potuto usufruire dell'intera partita di pulcini comperati. Se non

che il diritto comune ammette l'obbligo del risarcimento dei danni solo nel caso in cui il venditore conoscesse, nel momento della vendita, la esistenza dei vizi della cosa venduta. Nel caso attuale non risulta — almeno allo stato degli atti — che l'Incubatoio conoscesse, nell'atto della vendita dei pulcini al Menghi, l'esistenza, nella partita venduta, della infezione dell'encefalomielite aviaria. Anzi il fatto di aver stabilito il pagamento a settanta giorni di distanza fa ritenere che l'Incubatoio non ritenesse esistere malattia nella partita venduta.

Per altro il diritto comune, nel caso in cui il venditore ignorava i vizi della cosa venduta, ammette il diritto del compratore di ottenere il rimborso delle spese cagionate dalla vendita « si quid emptionis causa erogatum est » come, nella fattispecie, sarebbero le spese per l'accertamento della malattia e per il veterinario. Tali spese non sono specificate e poiché si ritiene inutile ordinare una ulteriore istruzione a questo riguardo si liquidano le spese spettanti al Menghi in via equitativa in Lire Cinquantamila.

135

Commissario della Legge (Avv. Giacomo Ramoino) - 28 agosto 1969.

Ugolini Giuseppe (Avv. G. B. Reffi e Gian Maria Ricciotti):
Bucci Fosco (Avv. G. B. Busignani): Viglione Teresa (Avv. A. Selva) - Causa n. 289, anno 1967.

Il rapporto originario non scompare a seguito del rilascio di obbligazione cambiaria.

La conversione del debito preesistente nella forma cambiaria non produce, di regola, novazione in quanto questa non si presume.

* * *

Dall'agosto al novembre 1966 Bucci Fosco ordinava ad Ugolini Giuseppe (titolare della Ditta « La Moderna » di Rimini) materiale — per un importo di circa L. 859.000 — da inviare in San Marino alla libreria Titano (ordini di commissione in atti prodotti). Il 19 gennaio 1967 il Bucci Fosco (dopo aver dato diversi acconti) rilasciava all'Ugolini una cambiale per l'importo di L. 865.860, con scadenza al 15 maggio 1967. La cambiale, sebbene regolarmente protestata, non veniva pagata.

Con il presente giudizio l'Ugolini agisce contro il Bucci Fosco in base all'azione cambiaria e contro la Viglione Teresa in base al rapporto fondamentale, in quanto tutta la merce è stata ordinata dal Bucci nell'interesse della Libreria Titano e da questa fu ritirata, per cui l'intestataria della Libreria, e cioè la Vi-

glione Teresa, deve direttamente e personalmente rispondere della merce a lei fornita.

Il Bucci Fosco non disconosce la prodotta cambiale e, per ciò, deve essere condannato — in base all'azione cambiaria — al pagamento in favore della Ditta « La Moderna » (e del suo titolare Ugolini Giuseppe) dell'importo della cambiale in Lire 865.860, nonché degli interessi, alla ragione del cinque per cento, dal 16 maggio 1967 al saldo e delle spese di protesto e di banca in L. 10.015.

La convenuta Viglione Teresa ved. Belluzzi è completamente estranea alla cambiale e per ciò non può parlarsi di azione cambiaria e delle sue conseguenze di fronte ad essa. Può, invece, esaminarsi se, quale titolare della Libreria Titano, abbia incontrato responsabilità in base al rapporto sottostante alla cambiale e cioè per l'azione svolta dal suo dipendente e, in modo particolare, per aver ritirato e trattenuto il materiale fornito dall'Ugolini. Secondo dottrina e giurisprudenza il rapporto originario non scompare per il fatto che è stata rilasciata una obbligazione cambiaria. I due titoli del medesimo credito sussistono contemporaneamente. La conversione del debito preesistente nella forma cambiaria non produce, di regola, novazione perché la novazione non si presume e perché non si può ritenere che il creditore abbia voluto accontentarsi di una promessa, sia pure cambiaria, di pagamento in luogo di quella buona moneta che aveva diritto di esigere. Infine perché non si può credere che abbia voluto rinunciare ad alcun diritto nell'atto stesso che cercava di procurarsi altre cautele a garanzia del suo credito. Con l'acquisto della cambiale esso creditore mira di regola a rinforzare il suo credito col rigore materiale e processuale del diritto cambiario: mira anche a mobilitare il suo credito per poterlo scontare all'occorrenza ma non vuol rinunciare al vincolo fondamentale, che se ha minor forza e mobilità ha, per solito, più durata e, talora, più efficacia di reali garanzie.

Di conseguenza mentre di fronte al Bucci può parlarsi di azione cambiaria e, in subordine, ove occorra, di quella derivante dal rapporto sottostante, invece, di fronte alla Viglione Teresa (rimasta estranea al rilascio della cambiale) può parlarsi solo (nonostante l'esistenza della cambiale) di obblighi derivanti (come si è premesso) dal rapporto fondamentale. Ora il debito è stato contratto da un impiegato della Libreria Titano (non è stato fatto risultare quale era la sua precisa posizione di dipendenza) facendo indirizzare la merce alla stessa Libreria la quale, per ciò, deve rispondere — secondo il diritto comune vigente a San Marino — dell'operato del suo dipendente. Inoltre, e in particolar modo, la merce fornita dall'Ugolini Giuseppe è stata ritirata ed acquistata (né risultano prove contrarie) dalla Libre-

ria dimostrando con ciò di ratificare ed accettare quanto era stato fatto dal Bucci.

Si ritiene, di conseguenza, che la Libreria Titano e, per essa, la sua titolare Viglione Teresa vedova Belluzzi, resti responsabile per il pagamento della merce ritirata e trattenuta ma non delle altre conseguenze inerenti alla cambiale (importo della cambiale, spese di protesto, interessi dalla scadenza ecc.).

136

Commissario della Legge (*Avv. Giacomo Ramoino*) - 2 settembre 1969.

Volponi Andrea (Avv. G. Lonfernini): Di Gian Pietro Rosolino (Avv. L. Lonfernini) - Causa n. 203, anno 1967.

La percentuale spettante al mediatore di professione, per la vendita di immobili, è del due per cento sull'entità dell'affare concluso, da pagarsi per metà ciascuno dal venditore e dal compratore.

Al mediatore occasionale spetta una percentuale inferiore da determinarsi nell'uno per cento.

* * *

Il Regolamento 6 novembre 1930 n. 8 permette l'esercizio della mediazione solo a chi è iscritto in apposito ruolo e il Volponi non risulta iscritto in tale ruolo. Per altro, come è stato replicatamente affermato dalla giurisprudenza, l'iscrizione è necessaria solo per la professione ordinaria non per quella occasionale per la quale non può negarsi un compenso per il tempo perduto e le eventuali spese sostenute.

Il mediatore anche occasionale non deve avere diretto interesse nell'affare perché il suo scopo è quello di conciliare le pretese delle parti fino a raggiungere il completo accordo tra di esse e cioè concludere l'affare. Ora, afferma il convenuto, il Volponi era interessato nella cessione delle azioni della Società (e quindi nelle attività dell'IRS) fino al cinque per cento: ha, quindi, agito nel proprio interesse e non quale mediatore. Se non che le testimonianze del not. Bonelli, del geom. P. M. Mularoni e di Reffi Pietro stanno a provare che il Volponi aveva fatto gratuita cessione della sua piccola quota di capitale sociale al Tili e, di conseguenza, al momento della conclusione dell'affare non aveva alcun materiale interesse nella cessione delle azioni.

Si ritiene non possa negarsi un compenso, sia pure sotto forma di mediazione, al Volponi per l'opera da lui prestata per far raggiungere l'accordo della cessione della IRS e relative attività dal Tili al Di Gian Pietro.

La legge sulla mediazione si rimette per l'ammontare del compenso alla consuetudine che — come risulta da precedenti giudicati — ha stabilito, quando si tratta di complessi con immobili, una percentuale del due per cento sulla entità dell'affare concluso da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore. Per altro, nel caso attuale, detta percentuale spettante a mediatore occasionale deve (come affermato da precedenti giudicati) essere diminuita e portata all'uno per cento da sostenersi per metà dal Tili (se ed in quanto da lui dovuta) e per metà dal Di Gian Pietro.

137

Commissario della Legge (Avv. Giacomo Ramoino) - 5 settembre 1969.

Vivarelli Giacomo (Avv. G. B. Reffi): *Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino* (Avv. G. L. Berti) - Causa n. 84, anno 1965.

Il riposo settimanale spetta anche agli appartenenti al Corpo della Gendarmeria.

* * *

Risulta (per ammissione della stessa parte convenuta) che il Vivarelli non fu compensato per il riposo settimanale di cui non ha, per necessità di servizio, sempre usufruito durante il prestato servizio. La parte convenuta sostiene che i componenti la Gendarmeria non hanno diritto al riposo settimanale e che quindi non possono pretendere un qualsiasi compenso ove detto riposo non sia stato concesso.


Effettivamente il Regolamento 19 Dicembre 1935 n. 22 sulla Gendarmeria stabilisce che gli appartenenti alla Gendarmeria restino in servizio in continuazione e che possono ottenere licenze e permessi solo se le condizioni del servizio lo consentano e il comandante del Corpo ritenga opportuno di concederli. Non esiste quindi il *diritto* (con tutte le conseguenze che ne possono derivare) al riposo settimanale. Questo fu concesso alla Gendarmeria con delibera 13 luglio 1956 del Congresso di Stato (deposizione 17 ottobre 1964 del teste Berardi Marino) ma con lettera (della quale non esiste in atti copia) successiva (non è stata indicata la data) dalla Segreteria di Stato inviata al Comando della Gendarmeria la concessione veniva revocata. Sembra sia stato ritenuto che il Congresso di Stato non avesse facoltà di derogare a disposizione della legge sulla Gendarmeria. Tale opinione appare esatta. Per altro occorre tener presente che nel periodo di tempo tra il 1935 (data del regolamento della Gendarmeria) e il 1956 (data della delibera del Congresso di Stato) si era introdotto, nella legislazione sammarinese, il principio

(in particolare dell'art. 16 della Legge 27 gennaio 1949) del riposo settimanale per tutti i lavoratori (e anche gli appartenenti alla Gendarmeria devono essere considerati lavoratori) cosicché la delibera 13 luglio 1956 del Congresso di Stato poteva ritenersi non *derogativa* di legge ma *applicativa* (ciò che non è proibito al Congresso) di un principio legislativo che è stato accolto anche dall'art. 20 del Regolamento 24 luglio 1958 n. 19 per l'Ispettorato di Polizia Urbana e per il Corpo dei Vigili Urbani « Compatibilmente con le esigenze del servizio al personale del Corpo è concesso, a turno, il riposo settimanale. Per il personale addetto agli uffici si considera riposo settimanale quello che esso fruisce nei giorni festivi ».

In conclusione agli appartenenti al Corpo della Gendarmeria spetta il riposo settimanale (come al Corpo dei Vigili Urbani) e, qualora non possa essere usufruito per ragioni di servizio, spetta un congruo corrispettivo (che può essere dato o in danaro o con un prolungamento di ferie o con licenze straordinarie o con compenso unito allo stipendio o ad altre indennità, ecc.).

The following is a list of the names of the persons who have been elected to the office of the President of the United States, from the year 1789 to the present time. The names are given in alphabetical order, and the year of election is given in parentheses. The names are given in the order in which they were elected, and the year of election is given in parentheses.

George Washington (1789)
John Adams (1797)
Thomas Jefferson (1801)
James Madison (1809)
James Monroe (1817)
John Quincy Adams (1825)
Andrew Jackson (1829)
Martin Van Buren (1837)
William Henry Harrison (1841)
Francis Pickens (1857)
Abraham Lincoln (1861)
Andrew Johnson (1865)
Ulysses S. Grant (1869)
Rutherford B. Hayes (1877)
James A. Garfield (1881)
Chester A. Arthur (1881)
Grover Cleveland (1885)
Benjamin Harrison (1889)
William McKinley (1897)
Theodore Roosevelt (1901)
Woodrow Wilson (1913)
Calvin Coolidge (1925)
Herbert Hoover (1929)
Franklin D. Roosevelt (1933)
Dwight D. Eisenhower (1953)
John F. Kennedy (1961)
Lyndon B. Johnson (1963)
Richard M. Nixon (1969)
Jimmy Carter (1977)
Ronald Reagan (1981)
George H. W. Bush (1989)
Bill Clinton (1993)
George W. Bush (2001)
Barack Obama (2009)
Donald Trump (2017)



Dottrina e Varietà Giuridiche

Note sulla perenzione d'istanza nel diritto comune e sammarinese (*)

di Paolo Colliva

SOMMARIO: 1. Una sentenza del Commissario della Legge della Repubblica di San Marino dichiarativa di perenzione d'istanza. - 2. Motivi di opposizione: la perenzione non si fonda nelle fonti romanistiche (C. 3, 1, 13) e statutarie sammarinesi (*Leges Statutae*, II, 6 e 69) solo sul mero passaggio del tempo, ma anche sul comportamento fraudolento e di inadempienza processuale delle parti o del giudice. - 3. Interpretazioni della dottrina intermedia: la tesi più radicale contesta la perenzione in mancanza di inadempienza. - 4. La dottrina dominante espressa dalla Glossa: successiva, sistematica *reductio statutorum ad jus commune* in materia. - 5. Possibile ricorso al termine triennale giustiniano di perenzione, anziché a quello statutario. In ogni caso occorre sempre che il giudice dichiari per colpa od effetto di chi si è verificata la perenzione e vi riferisca i connessi oneri. - 6. Perenzione d'istanza e prescrizione di azione. Due istituti assolutamente non comparabili e non influenti fra loro. Possibili cause dell'equivoco in cui è caduto l'estensore della sentenza che si discute. - 7. Concordi pareri in pronunce successive: una sentenza del Giudice delle Appellazioni (prof. Astuti) (A) e un *consilium* del prof. Luzzatto, chiamato a pronunciarsi davanti al Consiglio dei XII (B).

1. Il Tribunale commissariale della Repubblica di San Marino pronunciava, in data 14 ottobre 1965, una sentenza dichiarativa di perenzione di istanza, in sé tanto discutibile nelle motivazioni e nelle conclusioni, quanto interessante per i problemi dottrinali e storici che toccava e per l'utilizzazione, che essa faceva, di un sempre discusso e travagliato istituto processuale quale, appunto, la perenzione d'istanza.

Si trattava della sentenza nella causa promossa il 22 marzo

(*) Per cortese concessione dell'Ill.mo Prof. Paolo Colliva, si pubblica il dotto studio sulla perenzione d'istanza nel diritto comune e sammarinese. Lo studio è stato oggetto di una conferenza tenuta dall'Autore il 14 dicembre 1967 al Circolo Toscano di Diritto romano e Storia del diritto ed è apparso nel primo volume degli « Studi in memoria di Angelo Gualandì » (Università degli Studi di Urbino, Argalia Editore, 1969, pag. 208-231).

(A) Pubblicata al n. 15 della sezione « Decisioni di secondo grado ».

(B) Pubblicato al n. 2 della sezione « Decisioni di terzo grado ».

1961 (nu. 164) davanti allo stesso Tribunale commissariale dalla Cassa di Risparmio di Parma contro il sig. Giuseppe Tonelli, debitore verso la Banca per una rilevante cifra di danaro e conseguente ad una complessa azione giudiziaria che vedeva l'attrice in diversi modi cercare di tutelare il suo credito, derivato, in specie, dal fallimento della Ditta Mantovani e Magri (di Parma) e della Soc. an. Dulcis (di San Marino), « imprenditrice occulta », la prima, nei confronti della società sammarinese di capitali (1). Nel dissesto delle due imprese il Tonelli, uomo di fiducia dei sigg. Mantovani e Magri e presidente, puramente nominale (2), della S. A. Dulcis di S. Marino, era rimasto obbligato anche a titolo strettamente personale. Nei suoi confronti, dunque, la Cassa di Risparmio agiva il 22 marzo 1961 per la soddisfazione del suo assai rilevante credito (oltre cinquanta milioni di lire).

Il Tonelli compariva in giudizio il 15 aprile 1961 contestando di aver mai apposto firme che lo obbligassero verso la parte istante ed in ogni modo eccependo che qualsiasi obbligazione non avrebbe avuto carattere personale, ma sarebbe derivata solo dalla sua qualità di presidente della Soc. an. Dulcis. Dopo un lungo procedimento istruttorio - durato dal 1961 al 1965 e ripetute sollecitazioni della parte istante a concludere il dibattimento — solo nell'udienza del 15 giugno 1965 le parti presentavano le loro allegazioni e si addiveniva alla irrotulazione della causa. In questa sede il convenuto concludeva chiedendo — ferme le sue precedenti richieste - in via preliminare e pregiudiziale doversi dichiarare la perenzione dell'istanza per avvenuto superamento dei termini previsti dalle norme statutarie.

Il Tribunale con sentenza, come si è riferito, del 14 ottobre 1965, accoglieva la pregiudiziale del Tonelli, con la seguente, sorprendente motivazione: « Il convenuto Tonelli eccepisce la perenzione del giudizio. Si tratta di eccezione che deve essere esaminata in via preliminare, perché se la perenzione sussiste, rimane interdetta ogni e qualsiasi altra pronuncia. Le *Leges Statutae* dispongono (alle rubr. 6 e 69 del Lib. II) che le cause civili deb-

(1) Cfr. la sentenza del Giudice delle Appellazioni di San Marino (prof. ASTUTI) in causa Cassa di Risparmio di Parma c. Concorso creditori della Ditta Mantovani & Magri del 30 luglio 1963 (in *Giurisprudenza italiana*, CXVI (1964), I, 1, coll. 177-195, specie col. 194) con nota di W. BIGIARI, *Il socio « tiranno » nella libera Repubblica di San Marino* (ibid. coll. 180-186) e lett. ivi citata.

(2) Cfr. la sentenza sopra citata (col. 193): « ...il signor Giuseppe Tonelli — non azionista e persona puramente figurativa — come presidente del Consiglio di amministrazione ». Stessa affermazione nella sentenza di appello del 18 agosto 1966 (di cui *infra*, § 7): « ...e la sua posizione di presidente nominale della S. A. Dulcis, i cui soci ed amministratori effettivi... disponevano a loro talento di lui [cioè del Tonelli] e della sua firma ».

bano intendersi perente dopo il trascorso di novanta giorni utili (udienze) dalla *instantia* e cioè (e su ciò il diritto comune e la giurisprudenza sanmarinese sono concordi) dalla « contestazione della lite » (dal momento in cui la parte convenuta ha contestato il giudizio o in modo generale o in modo specifico) ».

« La perenzione ha luogo *ipso jure* ed è di diritto pubblico (sentenza di secondo grado 18 luglio 1917, est. Scialoja, nella causa n. 38, anno 1915): non può essere rinunciata né tacitamente né espressamente: può essere sollevata in qualsiasi stadio della causa, anche di ufficio. Una lunga consuetudine (argomentando dalla rubr. 29, libro II *Leges Statutae*) ha stabilito che la perenzione non può essere interrotta, ma solo sospesa, dal giorno in cui sono ammesse prove a quello in cui sono state esaurite. E ciò perché, in questa ipotesi, eventuali ritardi possono dipendere e da impedimenti di ufficio o da altri motivi non imputabili alle parti in causa o ai loro procuratori ».

« La perenzione paralizza l'istanza che non può più essere riproposta, a meno che non sia concessa la sanatoria da parte del Consiglio Grande e Generale (al quale l'art. 3 n. 4 della legge 5 giugno 1923, n. 13 ha sostituito il Consiglio dei XII) *neque actor audiri possit nisi rescripto Generalis Consilii et reffectis expensis*. Accordata la sanatoria restano validi tutti gli atti assunti nel giudizio perento e, ripreso il giudizio, si inizia un nuovo termine per la perenzione ».

In base a questi motivi il giudice di primo grado, calcolato come, nel caso specifico, le udienze trascorse dalla contestazione della lite (15 aprile 1961) alla irrotulazione della causa (15 giugno 1965) fossero state 202, cui dovevano essere sottratte solo 90 udienze trascorse nei periodi di sospensione del procedimento, concludeva che restavano « n. 112 udienze valide alla perenzione », la quale perciò doveva « dichiararsi avvenuta », considerandosi pertanto perenta « l'azione iniziata dalla Cassa di Risparmio contro Tonelli Giuseppe » ed addossando le spese del giudizio alla parte istante.

Una sentenza di questo contenuto merita bene una attenta meditazione quale quella che ci siamo sforzati di fare in un parere « *pro veritate* » allegato al ricorso subito presentato dalla parte così soccombente (parere di cui riproduciamo qui le linee essenziali). In sostanza il giudice di primo grado di San Marino ha inteso affermare — con quanto detto e con quanto taciuto — due punti di estremo interesse dottrinale:

a) per aversi perenzione occorre la mera ed esclusiva condizione del compimento del tempo fissato dallo Statuto;

b) la perenzione produce anche automaticamente la irriproponibilità dell'azione (e quindi la sua stessa perenzione: « Dichiarata perenta, ad ogni effetto di legge, l'azione iniziata... »).

2. Contrariamente alla prima tesi, tuttavia, pare a noi che l'istituto della perenzione di istanza si fondi chiaramente su due precisi presupposti, che si abbia cioè perenzione in diritto comune quando sia trascorso un determinato periodo di tempo senza che il giudizio sia stato in alcun modo concluso per effetto dell'inattività delle parti o per inadempienza del giudice ai suoi doveri di rispetto dei termini. La perenzione così non si fonda solo sul mero passaggio del tempo, ma anche, e soprattutto, perché è questo che l'istituto tende a colpire, su un comportamento dilatorio ed evasivo delle parti e del giudice: sicché il passaggio del tempo si associa sempre rigorosamente ad un comportamento evasivo o ad un non comportamento. Solo in tal modo può aversi perenzione.

Ciò risulta con estrema chiarezza già dalla norma fondamentale in materia di perenzione, la *l. Properandum, C., De Iudiciis* (C. 3, 1, 13), affermandovi tassativamente Giustiniano (§ 1): *Censensus itaque omnes lites... non ultra triennii metas post litem contestatam esse protrahendas: sed omnes iudices sive in hac alma urbe sive in provinciis maiorem seu minorem peragunt administrationem... non esse eis concedendum ulterius lites quam triennii spatio extendere. Hoc etenim iudicialis magis esse potestatis nemo est qui ignoret: nam si ipsi voluerint, nullus tam audax invenitur, qui possit, invito iudice, litem protelare.* E poco oltre, dopo tanto eloquenti indicazioni, con riferimento al comportamento dilatorio o alla inattività delle parti, § 2, per l'attore si rileva che: *Et si quidem pars actoris cessaverit, quatenus multiplici dilatione reus fatigetur... licentia erit iudici... actorem requirere*, ed esaminati gli atti, in caso di continuata assenza, dovrà il giudice o emettere la sentenza, nel caso che vi siano sufficienti elementi probatori, o, trascorso il termine, proclamare la *peremptio litis*.

E' regolato quindi il caso dell'assenza o dell'inattività del reo dal § 3, con possibilità di esperire la causa fino alla sentenza, *litigatoris absentia, Dei presentia repleta* (§ 4), tenendo sempre presente (§ 6) che... *in expensarum causae victum victori esse condemnandum*. E' questa una situazione che un recentissimo studio (3) ha potuto sostanzialmente avvicinare alla procedura contumaciale, sottolineando acutamente come « le disposizioni sulla perenzione e quelle sulla procedura contumaciale attingono al medesimo *humus* e convergono, per vie e modi diversi, all'unica finalità di impedire l'abuso del processo attraverso la sua

(3) U. ZILLETI, *Studi sul processo civile giustiniano*, Milano 1965, pp. 85-86 [= Università di Firenze - Fondazione Piero Calamandrei, n. 11].

abnorme protrazione ». L'Autore individua dunque — sulla scorta della dottrina romanistica — chiaramente la *ratio* della norma nell'attività delle parti piuttosto che nel semplice e meccanico trascorrere del tempo; come si è detto: passaggio del tempo a causa di comportamento defatigatorio o non ripresentazione delle parti in giudizio.

Ciò è bene contemplato dalla norma giustiniana in oggetto, che fa larghissima parte al comportamento del giudice, rilevando, al centralissimo § 8: *Sin autem utraque parte imminente et litem peragere cupiente iudex eam accipere noluerit vel propter amicitias vel inimicitias vel turpissimi lucri gratia vel per alium quicquam vitium... litem ipse ausus fuerit protelare et propter hoc triennium fuerit transactum...*, e sancendo così che, in tal caso, il giudice sarà obbligato a pagare un'ammenda all'erario dopo di che *eo removendo, alter iudex in locum eius subrogetur*. Non è qui dunque previsto solo un comportamento fraudolento del giudice, ma anche, comprensivamente, un suo atteggiamento di non rispetto, per trascuratezza o disordine, dei termini che sono imposti a lui prima e più che alle parti in giudizio.

Sicché si può ben seguire il parere dello Zilletti (4) quando nota come « l'elenco delle qualifiche fraudolente [dell'attività del giudice] è inteso come esemplificativo, tanto che viene a culminare nel generico e residuale *aliud quicquam vitium*, ed è poi inconsistente e contraddittorio rispetto alla premessa da cui esso muove, che è quella di una situazione processuale *utraque parte imminente et litem peragere cupiente*: siffatto presupposto, escludendo ogni sottintesa collusione fra parti e giudice, rende praticamente evanescente il riferimento *vel propter amicitias vel inimicitias*. Cosicché il riferimento successivo, *per aliud quicquam vitium*, intonazione moralistica a parte, diviene proprio, nella sua generica indeterminatezza, idoneo a ricomprendere qualsiasi ipotesi di inattività volontaria del giudice ».

Inattività fraudolenta o meno del giudice e delle parti per un determinato periodo di tempo. Ecco dunque il fondamento della *peremptio litis* ex C. 3, 1, 13. Tale norma, come è noto, inclusa come era nel *Corpus Iuris Civilis*, ha avuto un larghissimo sviluppo ed applicazione nel Medio Evo, trovandosi largamente e quasi sistematicamente presente nella legislazione statutaria, con i termini ridotti propri della nuova esperienza che il processo sommario canonistico aveva introdotto nella vita giuridica. E tale norma appare precipuo e diretto fondamento della legislazione sammarinese, modellantesi chiarissimamente, anche in questo campo, secondo l'influenza romanistica.

(4) U. ZILLETI, *Studi cit.*, pp. 102-103.

Il termine di perenzione, ancora assente negli Statuti del 1352-53 (5), è ben presente nelle *Leges Statutae* (rielaborate nel XVI sec.) al Lib. II, rubrica 6 e rubr. 69, come allegato dalla sentenza in oggetto. Il termine, ridotto a complessivi 90 giorni, è fissato anche nello Statuto nei confronti della attività od inattività del giudice e delle parti, ma con accentuazione particolarissima nei confronti dei giudici: il termine è qui in sostanza un obbligo fatto soprattutto al giudice e poi alle parti.

Il testo è illuminante, rubr. II, 69: *Statuimus et ordinamus, quod in causis civilibus et civiliter motis, ac intentatis, Domini Capitanei illas expedire teneantur infra... Si vero negligentia et facto Capitaneorum perierint, poenam quinquaginta librarum ipso facto incurrant, Camerae Communis applicandarum pro quolibet, et qualibet vice. Et nihilominus teneantur [i giudici] ad refectionem damnorum, expensarum et interesse parti lesae ipso facto* (6). Solo all'ultimo comma la rubr. II, 69 statuisce: *Quae locum sibi vindicent hoc casu expensarum et interesse, ut supra, etiam si partis negligentia instantia perierit, quibuscumque non obstantibus* (7). Dove quell'*etiam* ci pare bene indicativo delle precipue intenzioni e del particolarissimo rilievo che la figura e la funzione del giudice assumono qui riguardo all'istituto in questione.

3. Tale particolare struttura della perenzione, quale si ricava così anche dallo Statuto sammarinese, modellato in questo direttamente, come ci pare ed anche con le rilevate proprie intonazioni, sul diritto romano, ha sempre posto in difficoltà la dottrina intermedia, che appare incerta sui fondamentali criteri di giudizio intorno a norme di questo tipo. Dottrina che certamente sembra ben diversamente orientata dalla rigida (e secondo noi contraddicente alla *ratio* ed alla lettera della norma statutaria) interpretazione data alla perenzione dalla sentenza in questione, pur se si muove sulla scorta di precedenti impostazioni.

« La perenzione — scrive, come si è visto, l'estensore — ha luogo *ipso iure* ed è di diritto pubblico (sentenza di secondo grado 18 luglio 1917, est. Scialoja, nella causa n. 38, anno 1915); non può essere rinunciata né tacitamente né espressamente; può essere sollevata in qualsiasi stadio della causa, anche d'ufficio ». Tali osservazioni sono senza dubbio esatte, ma non tengono

(5) *Gli Statuti di San Marino del 1352-53, con le aggiunte e le riforme dal 1456 al 1488*, a cura di F. BALSIMELLI, San Marino 1943.

(6) *Leges Statutae Reipublicae Sancti Marini*, Lib. II, rubr. 69 (in *Raccolta delle leggi e decreti della Repubblica di San Marino*, a cura di T. C. GIANNINI e M. BONELLI, Città di Castello 1900, cap. 469, p. 111).

(7) *Leges Statutae* ecc. (in *Raccolta* cit., p. 111).

conto dell'altro presupposto richiesto anche dallo Statuto sammarinese per aversi perenzione: e cioè il comportamento fraudolento o inerte (cioè il non comportamento in giudizio) del giudice o delle parti.

Sicché delle due l'una: o si tiene conto anche di questo fondamentale elemento come presupposto indispensabile al verificarsi della perenzione, o, se si tiene conto prima di tutto dell'elemento tempo, occorrerà poi che si dichiari per colpa od effetto di chi tale perenzione è avvenuta. Una corretta e compiuta interpretazione, soprattutto di rubr. II, 69, non ci pare possa condurre a conclusioni diverse (...*Domini Capitanei illas expedire teneantur infra... Quae locum sibi vindicent... ut supra, etiam si partis negligentia instantia perierit...*) (8).

Fu argomentando da ciò che una parte della dottrina già pensò che se colpa o negligenza non vi fosse stata, non si sarebbe dovuta avere perenzione. Così Giasone del Maino (9), limitando il principio generale da lui osservato poco sopra (*Tu autem fac conclusionem cum Glossa, quia sententia lata ultra tempus instantie est ipso iure nulla...*) osservava: *Quinto et ultimo limita quoniam propter magnitudinem cause et propter exigentiam multarum dilationum non potuit causa intra triennium expediri, tunc poterit ultra, ex quo nihil potest imputari iudici aut partibus, secundum Baldum, in lege Si cum ipse, per illum textum ff., De excusationibus (tutorum) [D. 27, 1, 39], Cynus in lege 1, in tribus ultimis questionibus, C., Qui accusare non possunt [C. 9, 1, 1] et ibidem Baldus, Johannis Andreae, in dicto § Restat, versiculo Quid si Statuto, in ultima questione* (10).

Giasone, pare qui muovere sulla base di una corretta interpretazione del passo di Baldo citato per primo (*Quod si statutum est in civitate quod omnes causas infra tres menses decidantur et adversarius, causa testium producendorum qui sunt in longiquis partibus, dilationem petat, quae ultra tres menses extendatur, quod non obstat statuto audiat et sic post tres menses de causa cognoscat*) (11). Interessante anche la successiva argo-

(8) *Leges Statutae ecc.* (in *Raccolta cit.*, p. 111).

(9) JASON MAYNI (+ 1519), *In primam Codicis partem commentarii*, Tit. *De iudiciis*, § *Properandum* (in ed. Lugduni, *H. a Porta* 1569, c. 125 aa, n. 26, circa medium). Nelle citazioni degli autori intermedi, riporteremo i passi come risultano dalle diverse tradizioni editoriali, divergenti secondo il tempo e il luogo.

(10) BALDUS DE UBALDIS, (+ 1400), JOANNES ANDREAE (+ 1348), *Additiones* (o *Annotationes*) ad *Speculum Juris* Guilelmi Duranti, Lib. I, part. I, Tit. *De iudice delegato*, § *Restat*, *Quid si statuto*, n. 12, nota *De Fano* (in ed. Venetiis 1576 dello *Speculum cit.*, tom. 1, pp. 18-19).

(11) BALDUS DE UBALDIS, *In I et II Infortiati partem commentaria*, Tit. *De excusatio tutorum*, § *Si cum ipse*, n. 2 (in ed. Venetiis 1577, c. 36 a ab).

mentazione: *Secundo noto argumentando quod donec pendet terminus adversarii mei, non currit terminus mihi et sic est argumentando quod donec pendet terminus datus adversario meo ad respondendum positionibus meis non currat mihi terminus ad probandum easdem positiones; nam mora adversarii impedior, nam ignoro antequam respondeat, quid mihi incumbat probandum et quid non probandum...*), passo di Baldo che a sua volta si fondava su una lata interpretazione delle soluzioni che Cino da Pistoia (12) aveva dato di alcune questioni in merito a perenzione di istanze criminali, ma soprattutto su un altro passo dello stesso Cino (13) dove si notava come, se il tempo fosse trascorso per causa del giudice, *videbitur quod non* [perirà la istanza] *quia non debet partibus imputare quod per eos non stat*, tesi appoggiata da Pietro d'Ancarano contro la Glossa.

Tali posizioni si ricollegavano a differenti valutazioni che la dottrina derivava dalle conseguenze di perenzioni avvenute per fatto delle parti o per fatto del giudice: tendendosi da varie parti, in questo secondo caso, a negare la perenzione, come si tendeva a negarla, come si è visto, quando non vi fosse niente da imputare a chicchessia.

4. Tali indirizzi tuttavia si discostavano dalla dottrina dominante nell'età dei Glossatori, che, trascorso il termine, affermava *sic et simpliciter* l'avvenuta perenzione senza distinguere i casi in cui la causa fosse troppo vasta ed articolata per restare nei termini o quelli particolari in cui il termine fosse scaduto per fatto del giudice o delle parti. Passato il termine si aveva sempre la *peremptio*. Ciò insegnava la Glossa Accursiana, ancora strettamente aderente al testo giustiniano, e sulla sua scorta poi si atteggiò la dottrina più vasta: *Item an possit prorogari triennium consensu partium? Videtur quod sic. Sed si iudex? Responde non, cum publica sit utilitas... Item quod si sententia lata est post triennium? Responde non tenet... Item hoc iure civili: sed iure canonico non expirat instantia triennium* (14).

Spirato quindi il termine, secondo tale insegnamento, la istanza cadeva perenta, salvo il riconosciuto accordo delle parti:

(12) CYNUS PISTORIENSIS (+ 1336), *In Codicem doctissima commentaria*, in *Lib. IX, Tit. De hiis qui accusare non possunt*, § *Prius est*, n. 15-17 (in ed. Francofurti ad Moenum 1578, c. 531 b ab, c. 532 aa, ora in ed. anast. Torino 1964, tom. II, p. 531 A 532 a).

(13) CYNUS PIST., *In Codicem cit.*, in *Lib. III, Tit. De Iudiciis*, § *Sin autem* n. 1 (in ed. anast. cit. p. 132 Ab.).

(14) Gl. « *Triennii* », ad l. *Properandum*, C., *De Iudiciis* (C., 3, 1, 13, 1) (in ed. H. a Porta, *Codicis iustiniani libri novem priores...* Lugduni 1560, col. 368). Per il diritto canonico cfr. quanto riportato *infra*, n. 37.

non senza, però, che si fossero valutate le responsabilità della perenzione. Per sciogliersi da questa rigida interpretazione, la dottrina andò poi ancora in cerca di attenuazioni al principio o attraverso la valutazione particolare delle responsabilità del convenuto — ritenuto, ovviamente, il più interessato alla caduta dell'azione, esattamente come nel caso in questione — o, e questo secondo l'*opinio communis*, attraverso l'equiparazione del più breve termine statutario al termine triennale fissato dal diritto romano.

Della prima tendenza è chiaro indice un preciso passo del noto giurista quattrocentesco Mariano Socini (15), il quale, basandosi sulla *regula* da lui così riassunta: *Si facto rei propter eius subterfugia aut cavillationes triennium fuit elapsum, non perit instantia*, riferirà poi l'opinione di Giovanni da Faenza il quale riteneva che *se... per fraudem rei conventi tempus fuit protractum, ut dixit glossa et supra dixi... instantia non perit, ne reus ex fraude commodum consequatur* (16). Che era la dottrina canonistica in merito alla *peremptio in ius commune*.

Tale non era l'insegnamento civilistico originariamente prevalente, si è detto, ma è pure assai indicativo di un generale stato d'animo tale ricorso alle indicazioni dei canonisti nel tentativo di rendere più equitativa l'interpretazione della norma giustiniana e soprattutto di attenuare gli inconvenienti che potevano derivare alle parti dalla perenzione avvenuta non per colpa loro, pur se in tal caso, per usare ancora parole del Socini, *datur restitutio*.

Generale, ad ogni modo, è la tendenza della dottrina a spostare i termini della perenzione d'istanza, quando si fosse verificata una loro eccessiva contrazione: e precisamente, visto che per diritto statutario i termini erano stati quasi ovunque — come appunto nel caso dello Statuto sammarinese — ridotti a tre mesi, la dottrina si sforzò di stabilire che, ove lo Statuto non avesse dettato in modo espresso diversamente ed ove vi fossero validi motivi, la perenzione si potesse dichiarare piuttosto entro i tre anni giustiniani che non entro i tre mesi statutariamente fissati a partire dalla *litis contestatio*.

E' un'opinione generale, con differenze particolari di tono e di requisiti richiesti, ma su una linea sostanzialmente unitaria: cominciano i Postaccursiani della fine del XIII e dei primi del

(15) MARIANUS SOCINUS SR. (+ 1467), *De Iudiciis*, in *Tractatus illustrium iurisconsultorum*, tom. III, p. I, Venetiis 1584, c. 96 b ss.

(16) MARIANUS SOCINUS SR., *De Iudiciis* cit., n. 15 (in ed. cit. c. 97 bb). Purtroppo la citazione del SOCINI, che parrebbe di seconda mano, non permette di arrivare con sicurezza al passo originario di GIOVANNI DA FAENZA.

XIV secolo (più interessati, come erano, dei Glossatori alle questioni di diritto statutario) a prendere in considerazione il termine fissato dal diritto cittadino per ampliarlo. *Giovanni d'Andrea* (17) riferisce come *Riccardo Malombra* riporti una opinione di taluni dottori (*quosdam*) secondo cui *ex eadem instantia, lapso termine statuti, intra tempus iuris [civilis] poterit causa diffiniri*, purché il termine statutario si riferisse al giudice in quanto tale e non ai suoi poteri giurisdizionali, che scaduti quelli per Statuto, ovviamente non potrebbe darsi prolungamento di istanza fino al termine triennale.

Tale appare la tesi di *Jacopo de Arena* quale riportata da *Cino da Pistoia* (18): *Et facit ad hoc questiones multa statutorum, quibus cavetur quod infra certum tempus aliquid fieri debeat, quod refert, aut imponitur tempus liti seu instantiae, aut imponitur iudici...*

Nel Trecento *Baldo* è quello che meglio chiarisce i termini del problema della *reductio statutorum ad ius commune*, così argomentando (19): *Modo quero quod si statutum dictat quod quaelibet causa finiatur intra duos menses, numquid poterit fini postea? Dicunt quidem quod non, quia tempus triennii, quod est limitatum de iure communi, redactum est ad duos menses per formam statuti. Unde isti duo menses sunt eiusdem naturae cuius erat triennium. Alii dicunt quod aut lex quae disponit de tempore loquitur cum iudice, idest dirigit verba ad iudicem, quia dicit quod iudex debeat terminare intra tantum tempus et tunc non propterea tollitur instantia, immo durat triennium; sed iudex erit periurius, quia non servavit statuto ut iuravit. Aut lex municipalis loquitur cum instantia, ut quia lex statuit terminum instantiae, quia dicit statutum quod instantia durat tempore, et tunc lapso temporis instantia finitur ipso iure et non potest postea ferri sententia... Alii dicunt quod qualitercumque statutum loquatur super instantia, tamen durat triennium; quia haec lex [la giustiniana C. 3, 1, 13, *Properandum* cit.] non corrigitur, nisi statutum expresse eam corrigat... E *Baldo* conclude: *Cognoscat ergo [il giudice] intra tempus praefixum a statuto vigore legis municipii. Sed eo elapso et sic cessante statuto, cognoscat ex dispositione legis communis, nisi statutum diceret quod omnino intra tantum tempus terminetur et quod postea non possit terminari.**

(17) JOANNES ANDREAE, *Additiones (o Annotationes) ad Speculum Juris*, cit., nota *De Fano* (in ed. Venetiis 1576 cit., tom. I, p. 18).

(18) CYNUS PIST., *In Codicem* cit., In Lib. III, Tit. *De Iudiciis*, § *Properandum*, n. 3 (in ed. anast. cit. p. 130).

(19) BALDUS DE UBALDIS PERUSINUS, *In I, II et III Codicis libros commentaria*, Tit. *De Iudiciis*, § *Properandum*, n. 8 (in ed. Venetiis 1615, c. 176 bb).

Tale motivo sarà ripreso nel secolo successivo dal Socini, il quale (20) ribadirà l'elemento del consenso delle parti, già espresso dalla Glossa e dalla dottrina successiva: *Adverte tamen: quia si tempus a statuto esset praefixum iudici et poena apposita si non expediat infra dictum tempus, quod potest tunc consensu partium instantiam prorogari et iudex eo casu non incidit in poenam, ut nota Baldus in l. Petendae, in fine, C., De temporibus in integrum restitutionis* [C. 2, 52, 6]... (21). *Item propter difficultatem actorum si causa non potuit expediri infra terminum statuti, potest sententia ferri post tempus instantiae statuti, secundum Baldum, in Auth. Clericus, C., De episcopis et clericis* [Auth. Clericus ad C. 1, 3, 32 (33) = Nov. 83, 1] (22).

Identica posizione nel di poco posteriore Giason del Maino (23): *...limita ut procedat in instantia triennali inducta a iure communi, sed instantia brevior inducta per statutum potest prorogari de consensu partium, usque ad triennium et sic usque ad tempus iuris communis ita tenet Salicetus hic* (24), *quod nota quod valde quotidianum: nam ubique communiter statuta limitant instantia causarum usque ad duos vel tres menses. Talis instantia statuti potest prorogari usque ad tempus iuris communis.*

Tale è l'opinione, ancora un secolo dopo, di Ioannes B. Asinius, autore di una rilevante *Iudiciorum Praxis* che gode di notevole autorità in età moderna. Per l'Asinius (25) che appare qui risolvere e concludere un secolare dibattito, sistemando la dottrina della perenzione, quando lo Statuto fissa un termine al giudice: *...duo videantur imperare: unum iudici causam expediendam committendo; alterum ut intra tempus illud praefixum et determinatum expediat... Si itaque alterum praeceptum iudicem non observaverit, infra videlicet praestitutum tempus causam non expediens, alterum tamen, ut causam videlicet omnino expediat, omittere non debet... Id autem ut ipsi [i Dottori] aiunt intelligendum est si post tempus a statuto praefixum, intra tamen iuris communis terminum, sententia proferatur.*

(20) MARIANUS SOCINUS SR., *De Iudiciis* cit., n. 40 circa medium (in ed. Venetiis 1584 cit., cc. 99 ab e ba).

(21) BALDUS DE UBALDIS PER., *In I, II et III Codicis libros* cit., Tit. *De temp. in integrum restitutionis*, § *Petendae*, n. 9, in fine (in ed. Venetiis 1615 cit., c. 165 bb).

(22) BALDUS DE UBALDIS PER., *In I, II et III Codicis libros* cit., Tit. *De Episcopis et clericis*, Auth. *Clericus quoque*, n. 9 (in ed. Venetiis 1615 cit., c. 49 a), con qualche difformità dalla citaz. del SOCINI.

(23) JASON MAYNI, *In primam Codicis partem* cit., Tit. *De Iudiciis*, § *Properandum* n. 23 (in ed. Lugduni 1569 cit., c. 124 bb).

(24) BARTHOLOMEUS A SALICETO (+ 1412), *In tertium et quartum Codicis libros*, Tit. *De Iudiciis*, § *Properandum*, n. 6 (in ed. Venetiis 1574, c. 5 aa).

(25) G. B. ASINIUS, *Practica aurea seu Processus iudiciarius* (« *Iudiciorum praxis* »), § II, cap. 2 (in ed. Venetiis 1581, c. 17 b - 18 a).

Siamo qui di fronte davvero alla sistemazione di impostazioni dottrinarie già notissime, e che abbiamo visto accogliere nel pensiero di *Baldo*: sulla stessa strada, fra i moderni, poi il card. *Toschi* (26) e *Sigismondo Scaccia* (27), fino al *De Luca* che si mostra tuttavia — e per ragioni ambientali e per ragioni cronologiche — ormai pochissimo interessato alla *peremptio*, che appare nelle sue pagine un istituto in via di rapido superamento (28).

Il ricorso al termine di diritto comune è ormai sistematico in questi tardi pratici, non richiede la volontà o l'accordo delle parti e chiaramente si sposa con la prassi e la dottrina del tempo, mirante a superare la perenzione come termine assoluto, cronologicamente perentorio (nel modo in cui, come si è detto, era stato fin lì sentito dalla più parte della dottrina), per considerarlo sempre più solo come una forma di sanzione per l'inattività delle parti entro quel dato termine: dalla perenzione-decadenza per solo passaggio del tempo, alla perenzione-sanzione per inattività delle parti.

Indirizzi che si rispecchiano poi bene nel *Pothier* (29) che giungerà a scrivere che « l'instance pendante en une cour souveraine, distribuée à un rapporteur, lorsqu'elle est en état d'être jugée, n'est plus sujette à péremption... », stabilendo poi quel principio, « La péremption s'opère, comme nous l'avons dit, par la discontinuation de procédures pendant le temps de trois ans », che verrà poi sostanzialmente accolto nel nostro Cod. Proc. Civ. 1865, art. 338: « Qualunque istanza è perenta se per il corso di anni tre non siasi fatto alcun atto di procedura ».

5. Tale complesso di notazioni ci dice quanto la dottrina intermedia si allontanasse dalla rigida visione della perenzione quale data dalla sentenza che veniamo discutendo, sentenza che appare anche contraddittoria con le premesse reali dell'istituto.

(26) DOMINICUS S. R. E. CARD. TUSCHIUS, *Practicarum conclusionum iuris in omni Foro frequentiorum, conclus.* CCVI, n. 1, 2, 3 (in ed. Romae 1606, tom. IV, p. 554).

(27) SIGISMUNDUS SCACCIA, *Tractatus de iudiciis causarum civilium, criminalium et haereticalium*, Lib. II, cap. 3, *dubium* VI, n. 203 ss. (in ed. Venetiis 1648, tom. II, p. 111): „in instantia breviori, praefixa a Statuto, vel a partibus, quia sententia lata post peremptam instantiam statutariam, sed intra instantiam iuris communis, esset valida...”

(28) Jo. B. DE LUCA (+ 1683), *Theatrum veritatis et iustitiae*, tom. III, *De iurisdictione et foro competenti*, disc. LXVIII, n. 5 (in ed. Lugduni 1697, p. 152).

(29) R. J. POTHIER, *Oeuvres*, t. VI, Bruxelles 1832, *Traité de la procédure civile*, p. I, cap. IX, sez. IV, §§ 2 e 4, pp. 46-47.

E quindi c'è, in primo luogo, da chiedersi se, nel caso della causa in questione, si potesse dichiarare la perenzione d'istanza: e per questo pare a noi sufficiente sottolineare i pareri della dottrina or ora collazionata — non senza rilevare che si tratta sempre di Autori che appaiono aver dato il maggior contributo alla dottrina della perenzione — solo chiedendoci quali applicazioni possano trovare, nel caso concreto, tali insegnamenti.

Anche trascurando la tesi di *Giasone del Maino*, poi ripresa dal *Pothier*, circa il non verificarsi della perenzione in pendenza d'istanza con le parti attivamente presenti (senza cioè comportamenti solo defattuatorii) — che pure è la tesi prevalente nell'ultima età del diritto comune — resta pur sempre che praticamente tutta la dottrina classica prevede l'ampliamento del termine statutario della perenzione al termine triennale di Giustiniano. Era applicabile tale estensione allo Statuto sammarinese?

La rigidità di rubr. II, 6 (*Quod elapso termino instantiae a nostris statutis praescripto, intelligatur absque alia pronuncia, perempta*) ne farebbe dubitare, ma certamente è previsto negli Statuti un tale sistematico rinvio allo *ius commune* (30) (rubr. I, 13, se gli Statuti o le riformazioni non decidessero i casi contingenti, *secundum formam iuris communis et laudabiles consuetudines Terrae predictae procedere, finire et terminare valeant*; rubr. I, 30, *...ubi similitudo non reperiretur, secundum formam iuris communis* si debba ancora procedere; rubr. II, 34, *...iuxta formam iuris et statutorum*) che si può indubbiamente pensare alla possibilità di elevazione del termine di 90 giorni ai 3 anni della perenzione giustiniana. Ciò naturalmente solo nel caso, per dirla col citato *Socini*, in cui *tempus a statuto esset praefixum iudici*, e quindi non si desse caduta della sua giurisdizione una volta scaduto il termine statutario: caso che puntualmente si verifica nel diritto sammarinese, dove le norme sulla perenzione appaiono prima di tutto e sopra tutto rivolte al giudice.

Tale applicazione avrebbe permesso in pratica poi di superare il rigido dettato di rubr. II, 69 stabilente che la perenzione debba avvenire per colpa od incuria del giudice o delle parti: non considerandosi tale incuria, si poteva utilmente ricorrere al più lato termine di perenzione del diritto comune (dato che il sopra ricordato disposto di rubr. II, 6 impedisce che si possa pensare, nel diritto sammarinese, ad un procedimento senza termini di perenzione). L'applicazione del termine giustiniano richiamato dalla dottrina, così, avrebbe escluso ogni ricerca di

(30) Su ciò in particolare ora la ricordata sentenza dell'*Astuti* in causa Cassa di Risparmio di Parma c. Concorso creditori della Ditta Mantovani & Magri del 30 luglio 1963 (in *Giurisprudenza italiana*, CXVI (1964) cit., specie coll. 187-188).

responsabilità, poiché avrebbe permesso, come si è detto, di dichiarare la non perenzione della causa in questione, in quanto il limite triennale di processo « effettivo » non risultava superato nel caso in oggetto; non dovendosi tener conto, come del resto fa la sentenza del Commissario sammarinese della Legge, dei tempi di sospensione del giudizio (anche in base ad una corretta, ma lata, applicazione di rubr. II, 29 che prevede che in caso di citazioni di testimoni il termine di perenzione *non currat usque quo dicti testes non fuerunt examinati*).

Di contro, una volta che il giudice di primo grado non intendesse, per diversi motivi, seguire questa, che pure appare la prevalente via indicata dalla dottrina intermedia in materia di termini di perenzione statutaria, evidentemente argomentando che non si potesse dare in tal campo ricorso allo *ius commune*, allora occorreva — se davvero si riteneva verificata la perenzione — applicare rigidamente il disposto di rubr. II, 69 che prevede precise responsabilità per il verificarsi della perenzione. Si doveva così accertare perché e per colpa di chi tale perenzione fosse avvenuta, addebitandogli le spese del processo ed i danni dati alla parte diligente (31).

Si poteva cioè imputare la decadenza dell'istanza alle *cavillationes* evidenti del convenuto (32) — che avrebbero dovuto essere subito troncate in base alla struttura sommaria del processo sammarinese, rubr. II, 6, ed in base ai poteri dati al giudice da rubr. II, 12, poteri che soli spiegano, in tutto il diritto statuario, la riduzione del termine di perenzione — o alla stessa trascuratezza del giudice, che mancava di sollecitare il processo, ma subiva l'iniziativa della parte convenuta, evitando anche di richiamare il termine di proroga di 10 giorni quale fissato da rubr. II, 69, non dando cioè alle parti la tassativa ingiunzione a conclu-

(31) MARIANUS SOCINUS SR., *De Iudiciis* cit., n. 59 (in ed. Venetiis 1584 cit., c. 100 ba): *...debet iudex etiam qui dictam sententiam profert exprimere causam et declarare cuius culpam fuit peremptam et illud in expensis condemnare, ut dicta l. Properandum, § Procul dubio* (C. 3, 1, 13, 9).

(32) Quelle *cavillationes* che secondo il MARANTA sospendevano il decorso del tempo per la perenzione (ROBERTUS MARANTA, *Praxis civilis*, Venetiis 1578, pars V, c. 115 a a, n. 30): *Undecimo limita non procedere quando litigator esset impeditus facto adversarii, puta propter subterfugia et cavillationes rei conventi, quia non currit sibi instantia in effectum, nam potest iudex etiam post triennium ferre sententiam...* rilevando tuttavia, di seguito che, data la difficoltà obbiettiva di valutare talvolta le *cavillationes*, *...cautelam tamen bonum est semper protestari, quod non currant terminis instantiae propter impedimentum...* Aggiungiamo però che quello di cui ora stiamo discutendo non ci pare proprio un caso dubbio. Con tale impostazione il MARANTA non faceva che appoggiare, con la sua autorità, le tesi già riscontrate nel SOCINI (e da noi riportate *supra*, § 4).

dere, come previsto dallo Statuto (33).

Solo una precisa dichiarazione di responsabilità, con i connessi atti (rubr. II, 69: *Et nihilominus teneantur ad refectionem damnorum, expensarum et interesse parti lesae ipso facto*) (34) poteva rendere effettiva la dichiarazione di perenzione: perché perenzione senza responsabilità delle parti o del giudice, data la natura odiosa della norma, non è concepibile per il diritto sammarinese.

La valutazione poi delle responsabilità poteva così condurre il giudice ad una ben diversa conclusione, in linea con la valutazione più moderna dell'istituto della perenzione. Nella causa in oggetto non poteva davvero parlarsi di responsabilità dilazionatorie dell'attrice, sempre attivamente presente in ogni fase processuale: a tal punto che se si considerava come l'onere del solleccito e puntuale adempimento delle incombenze processuali appare primieramente addossato dalla norma alla parte istante (come è naturale, trattandosi della parte che dovrebbe avere in generale più interesse ad una pronta conclusione del processo) e come si può sostenere sulla base dello Statuto di San Marino (rubr. II, 69, *...si partis negligentia instantia perierit...*) (35), si poteva pacificamente concludere che nella causa in discussione non erasi affatto verificata perenzione d'istanza.

6. Dove poi la sentenza che qui si discute è, a nostro avviso, totalmente infondata e travalicante lo spirito delle norme, è nella singolarissima equiparazione fra istanza ed azione. « La perenzione — scrive l'estensore della sentenza — paralizza l'istanza che non può più essere riproposta a meno che non sia concessa la sanatoria da parte del Consiglio Grande e Generale (al quale l'art. 3, n. 4 della l. 5 giugno 1923, n. 13 ha sostituito il Consiglio dei XII) *neque actor audiri possit nisi rescripto Generalis Consilii et reffectis expensis*. Accordata la sanatoria restano validi tutti gli atti assunti nel giudizio perento e, ripreso il giudizio, si inizia un nuovo termine per la perenzione ».

Evidentemente chi di dovere ha confuso la reviviscenza del processo perento (quella pratica cioè con cui nell'età moderna si superavano i gravi inconvenienti — di cui la stessa causa in oggetto non è che una ultima, puntuale riconferma — derivanti da una meccanica applicazione del termine di perenzione, me-

(33) BARTOLUS A SAXOFERRATO (+ 1357), *Prima super Codice*, Tit. *De Iudiciis*, § *Sin autem utraque* (in ed. Lugduni 1533, c. 111 ba): *Judex negligens causam infra trienni terminare, penis legitimis punietur...*

(34) *Leges Statutae* ecc. (in *Raccolta* cit., p. 111).

(35) *Leges Statutae* ecc. (in *Raccolta* cit., p. 111).

diante la conferma del procedimento e la sua prosecuzione *ultra triennium* autorizzata dal Principe: dirà il cardinale De Luca (36) che: *in aliis Principatibus, extra Curiam Romanam et Statum Ecclesiasticum* [dove fungendo da *ius commune* fondamentale il diritto canonico, non vigeva la perenzione d'istanza] (37) *est in usu remedium insufflationis spiritus per Principem concedendae* con la riproposizione dell'azione non prescritta: confonde cioè termini non comparabili fra loro.

Chiariva bene la differenza tra perenzione e prescrizione dell'azione anche pochi anni fa l'Amelotti (38) scrivendo: « Per l'età successiva occorre tener presente una circostanza generalmente trascurata: l'azione rimasta giacente è da Teodosio sottoposta a prescrizione trentennale, che Giustiniano trasforma in quarantennale [C. Th. 4, 14, 1, 1 e C. J. 7, 39, 9 e 7, 40, 1, 1]. Tale circostanza rende comprensibile il funzionamento della perenzione, che Giustiniano dispone in C. 3, 1, 13 con termine di tre anni *post litem contestatam*, all'espresso fine che le cause non diventino *poene immortales*. La perenzione fa cadere soltanto la lite, ma non il diritto di riproporre l'azione entro il lungo termine concesso di prescrizione, calcolato dall'ultimo atto giudiziale... Per concludere, la prescrizione dell'azione e perenzione della lite, pur attendendo entrambe alla materia del processo, intervengono con efficacia e per finalità diverse e vanno quindi tenute distinte anche sul piano strettamente terminologico, il che non sempre si verifica ».

Tale posizione romanistica è poi sempre e continuamente riconfermata in diritto comune. Non c'è che l'imbarazzo della scelta: lo dicono tutti, cominciando proprio dalla *Glossa Accursiana*: gl. « *Iudici* », ad l. *Et si quidem*, C., *De Iudiciis* (C. 3, 1, 13, 2a): *Id est, ut non teneatur huic instantia: sed de novo incipiat actor si vult* (39). Così Guglielmo Durante (40)* che si pone il problema a proposito della ripetizione del giuramento di calunnia:

(36) Jo. B. DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae* cit., tom. III, disc. LXVIII, n. 5 cit. (in ed. Lugduni 1697 cit., p. 152).

(37) Sulle particolari posizioni in merito in diritto canonico vedasi la v. Instance (III, *Péremption d'instance*) nel *Dictionnaire de droit canonique*, pubbl. sotto la direzione di R. NAZ, t. V, Paris 1953, coll. 1441-1442. L'istituto della perenzione risulta in pratica introdotto in diritto canonico solo dal *Codex Juris Canonici* (can. 1736 ss.).

(38) M. AMELOTI, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano 1958 [= *Fondazione G. Castelli*, 24] pp. 6-7.

(39) Riportata come in *Codicis Iustiniani libri novem priores* cit., H. a Porta, Lugduni 1560 cit., col. 370.

(40) GUILIELMUS DURANTIS (+ 1295), *Speculum Juris*, Lib. II, partic. II, Tit. *De iuramento calumniae*, § *Sequitur*, n. 13 (in ed. Venetiis 1576 cit., t. II, p. 575).

Quid si instantia sit triennio finita? Respondeo, item iurari, evidentemente nella riproposizione giudiziale della stessa azione. Con Baldo inizia poi la serie di coloro che addirittura contestano la perenzione, quando per causa di essa potesse verificarsi la prescrizione dell'azione (41): *Quid ergo si perierit instantia et ius partis? Est argumentando quod tunc possit fieri prorogatio, argumenta supra, De temporibus in integrum restitutionis, l. Petendae* [C. 2, 52, 6] et ff., *De minoribus XXV annis, l. Intra utile* [D. 4, 4, 39].

Ancora Socini (42) insisterà su questo punto, eccependo la mancanza di perenzione: *si per peremptione instantiae perierit non solum instantia sed etiam ius partis: quia tunc et per expressum et per tacitum consensum potest prorogari, ut nota Baldus* ecc. e segue citando il soprariportato passo. Distinzione più netta fra istanza ed azione non si potrebbe chiedere. Giasone del Maino è però ancora più chiaro e diffuso (43): *Tertio nota ex testo. . . quod quamvis lapsum sit triennium et perempta instantia, tamen durat ius agendi de novo, quod intellige verum in causis civilibus, secus est in criminalibus*.

Dopo il '500, per effetto della pratica dell'ampliamento principesco dei termini delle cause, il fenomeno della perenzione d'istanza perde rilievo, si è detto, e diventa sempre più quella esclusiva sanzione alla totale inattività delle parti che è nota al diritto moderno. Ma pure le grandi raccolte di *communes opiniones* ancora ribadiscono che la perenzione d'istanza non ha rilievo sulla sorte dell'azione; così il Bertachini (44) nota come: *Instantia, si pereat, cautela est quod de novo agatur et omnia acta in uno icto repetantur*, mentre il Daoyz (45) specifica chiarissimamente: *Instantia tantum periit et non actio propter lapsu triennii, unde de novo poterit agi*.

Sarà lecito ora riportare ancora il Pothier (46): « Il ne faut pas confondre l'instance avec l'action. L'action est le droit qu'on a de demander quelque chose en justice; l'instance n'est pas ce droit même, mais la demande qui est formée en justice en execution et en vertu de ce droit. La discontinuation de procédure pendant trois ans périmé et éteint l'instance, met les choses

(41) BALDUS DE UBALDIS PER., *In I, II et III Codicis libros cit.*, Tit. *De Iudiciis*, § *Properandum*, n. 5 (in ed. Venetiis 1615 cit., c. 176 bb).

(42) MARIANUS SOCINUS SR., *De Iudiciis cit.*, n. 39 (in ed. Venetiis 1584 cit., c. 99 ab).

(43) JASON MAYNI, *In primam Codicis partem cit.*, Tit. *De Iudiciis*, § *Illo procul dubio*, n. 4 (in ed. Lugduni cit. 1569, c. 130 aa).

(44) G. BERTACHINI, *Repertorium, Tertia pars*, Venetiis 1570, c. 48 bb.

(45) ST. DAOYZ, *Iuris civilis summa seu Index copiosus*, Pars I, Mediolani 1742, p. 561.

(46) R. J. POTHIER, *Oeuvres cit.*, *Traité de la procédure civile cit.*, p. 49.

au même état que s'il n'y en avait jamais eu, mais elle n'éteint pas l'action: c'est pourquoi celui, qui a donné une demande, et qui a laissé périmer son instance, ne peut pas, à la vérité, suivre sa procédure: mais il peut donner une nouvelle demande, parce que la prescription n'a perimé que l'instance, et n'a pas éteint son action ».

E' poi ben nota la disposizione dell'art. 431, Cod. Proc. civ. italiano 1865 che detta espressamente: « La perenzione non estingue l'azione, né gli effetti delle sentenze pronunciate, né le prove che risultano dagli atti, ma rende nulla la procedura ». Commenta un autore contemporaneo (47): « La perenzione è un istituto del diritto processuale che rende nulla la sola procedura e conseguentemente fa sì che il diritto, se non prescritto, possa ancora farsi valere ».

Che cosa può aver mosso allora l'estensore sammarinese ad una interpretazione degli effetti della perenzione (equiparando istanza ed azione) così discostantesi e lontana dalla opinione universale? Mancando ogni appiglio in tutto lo Statuto, non possiamo argomentare che in base a quanto affermato dalla sentenza stessa, a proposito della sanatoria da concedersi da parte del Consiglio Grande e Generale (ora dal Consiglio dei XII): tale sanatoria, tuttavia, non riguarda affatto l'azione, ma sostanzialmente solo il giudizio perento, che in tal modo può essere rimesso in nuovi termini e concluso regolarmente malgrado lo scadere del tempo statutario.

E' appunto quel *remedium insufflationis spiritus per Principem* di cui parla il *De Luca* e che era ormai pratica corrente in tutta Italia e nei paesi di diritto comune in età moderna. Tale rimedio spettava esclusivamente, nel Medio Evo, all'imperatore ed al Papa, sicché risultava in pratica assai poco noto ed utilizzato: ma in età moderna, col progressivo e decisivo sostituirsi dei poteri locali principeschi nelle funzioni degli ordinamenti universali, apparve logico che anche tale attribuzione fosse di pertinenza del principe territoriale, che ne usava largamente.

La sua presenza nello Statuto di San Marino si spiega con l'essere questo, nella ultima redazione, uno Statuto tardo (del XVI sec.), sfuggito alla pietrificazione propria della legislazione statutaria in età moderna per il permanere di una larga autonomia nell'ordinamento municipale. Donde la presenza nello Statuto di questo rimedio alla patologia dell'istituto della perenzione, rimedio che non ha nulla a che fare con la normale vita del-

(47) E. BORSELLI, v. *Perenzione* in *Novissimo Digesto italiano*, vol. XII, Torino 1965, p. 942. In materia si legge con profitto la nota di S. COSTA, *In tema di perenzione d'istanza*, in *Studi Sassaresi*, s. II, IX (1931), fasc. 1-2, pp. 144-160.

l'azione, rimedio sconosciuto al diritto statutario più antico.

E del resto, scendendo sul piano esegetico, come avrebbe potuto il legislatore sammarinese parlare dell'*actor* (rubr. II, 6: *Neque actor audiri possit nisi rescripto Generalis Consilii et reffectis expensis*) (48) di un processo perento, per far riferimento a colui cui si poteva concedere di riproporre l'azione? Evidentemente l'attore è tale solo in relazione ad un determinato processo, è definibile esclusivamente in base a quel procedimento: e la norma vuole chiarissimamente significare che l'attore di un determinato processo perento per scadenza del termine può essere nuovamente udito dal giudice in dipendenza della sanatoria di quello stesso processo che era cominciato per sua iniziativa ed in cui egli aveva rivestito la parte di *actor*. Perché nel nuovo ipotizzato procedimento, non si vede come gli si possa attribuire a priori la qualifica di *actor*: l'azione così accordata potrebbe benissimo essere utilizzata dal vecchio convenuto, leso dall'inazione del precedente attore e trasformatosi esso stesso in *actor*.

Lo Statuto sammarinese non può così che parlare dell'*actor* del processo perento che viene sanato: per quello occorre un particolare rescritto, non per riproporre l'azione che può essere ripresentata, *ad nutum* delle parti, in qualsiasi momento dopo la perenzione. Non aver tenuto conto di tale fondamentale distinzione ha fatto cadere l'estensore in gravissimo errore, emanando una sentenza che, per questa parte, appare totalmente infondata ed inammissibile (49).

7. Le impostazioni dottrinali qui enunciate sono state accolte nelle successive pronunce. Così il Giudice delle Appellazioni della Repubblica (*prof. Astuti*) nella sua sentenza del 18 agosto 1966 accogliendo l'appello della Cassa di Risparmio di Parma avverso alla sentenza di primo grado e conseguentemente pronunciandosi poi anche nel merito, constatava il non avvenuto verificarsi della perenzione, dovendosi tener conto almeno di un altro periodo di sospensione del dibattimento, periodo che faceva scendere le udienze effettivamente utilizzabili per l'istruzione del-

(48) *Leges Statutae* cit. (in *Raccolta cit.*, p. 73, cap. 138).

(49) Pur mancandovi un espresso richiamo testuale è ben evidente l'influenza sulla pronuncia in questione delle davvero sorprendenti tesi del Giannini (T. C. GIANNINI, *Sommario di procedura giudiziaria civile sammarinese*, Firenze 1901, *Lezione ottava*, § 24, p. 98) per il quale "Secondo lo Statuto della Repubblica è principio generale che, perenta l'istanza, sia estinta anche l'azione, perché non può più intentarsi azione giudiziale per il medesimo titolo, nemmeno valendosi di altri elementi probatori". Tesi che sostanzialmente non può basarsi, come osserva il Giudice delle Appellazioni nella sua sentenza del 18 agosto 1966, di cui *infra*, § 7, che su una affrettata ed erronea lettura dei testi statutari.

la causa a 87, « ossia ad un numero inferiore a quello previsto dalle *Leges Statutae* » (50).

Sul piano dottrinale, poi, il prof. *Astuti* confermava che « l'istituto della perenzione dell'istanza non si fonda solo sul mero trascorrere del tempo, ma anche e soprattutto sulla inattività delle parti (ovvero sull'inadempienza del giudice ai suoi doveri di ufficio: nel qual caso egli incorre in precise responsabilità, sanzionate dalle *Leges Statutae*, Lib. II, rubr. VI, cap. 138 e rubr. LXIX, cap. 469) » (51), giungendo poi a stabilire il principio che « la perenzione dell'istanza non possa dichiararsi quando siavi stata ogni diligenza da parte dell'attore nel coltivare il giudizio, ed egli abbia ripetutamente chiesto al Giudice la chiusura dell'istruzione e la decisione della causa. Tutto lo sviluppo storico dell'istituto nel diritto comune ci conferma che la giurisprudenza intese configurarlo non come una sorta di decadenza, connessa unicamente al passaggio del tempo, ma come una sanzione per l'inattività (anche incolpevole ed imputabile a mera inerzia) della parte interessata a coltivarlo... » (52).

Sul secondo punto poi, di grande rilievo, della sentenza del Commissario della Legge, quello sostenente l'impossibilità di riproporre l'azione che era alla base dell'istanza perenta, la sentenza di Appello ha tenuto espressamente a ribadire che « Anche per diritto sammarinese — nell'assenza di qualsiasi espressa disposizione derogatoria, che certo non è contenuta nel ricordato testo delle *Leges Statutae* — deve ritenersi fermo il principio che la perenzione dell'istanza non estingue l'azione, ma soltanto annulla la procedura iniziata con l'istanza stessa, ossia rende inefficaci tutti gli atti compiuti; e pertanto la domanda può essere riproposta, con una nuova istanza, sempreché non siasi verificata, nel frattempo, la prescrizione » (53).

Tali autorevoli conclusioni sono poi state confermate dalla concorde opinione che un insigne romanista, il prof. *G. I. Luzatto*, ha espresso in un suo parere scritto, vero *consilium sapientis* (54), presentato in data 20 giugno 1967 al Consiglio dei

(50) Vedi la sentenza in questione, pubblicata il 18 agosto 1966, dattiloscritto, p. 13.

(51) Sentenza di appello cit., pp. 16-17.

(52) Sentenza di appello cit., pp. 17-18.

(53) Sentenza di appello cit., p. 19.

(54) Su questo tipico istituto processuale di età intermedia cfr. *G. Rossi*, *Consilium sapientis giudiciale - Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico - I (Secoli XII-XIII)*, Milano 1958 [= Seminario giuridico della Università di Bologna, XVIII] e letteratura ivi citata, con particolare riguardo a *A. Checchini*, *I "Consiliarii" nella storia della procedura*, in *Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti*, LXVIII, p. II (1908-09), pp. 625-719, ora in *Id.*, *Scritti giuridici e storico-giuridici*, vol. II, Padova 1958, pp. 3-65.

XII di San Marino, quale Tribunale di terza istanza, su espresso mandato ricevuto dal supremo organo giurisdizionale della Repubblica. Anche il prof. *Luzzatto* infatti, con la sua specifica competenza in materia di processo romano classico e postclassico, ha ribadito che « tale configurazione (secondo la quale cioè la perenzione non è soltanto una conseguenza del decorso del tempo, ma anche una sanzione per l'inattività della parte che dovrebbe avere maggiore interesse alla definizione della controversia) è stata sviluppata (come è stato messo in luce dalla memoria *pro veritate* allegata agli atti della causa) nella dottrina del diritto comune ed è stata fatta propria, pur nel maggior rigore con cui queste ultime disciplinano l'istituto, dalle *Leges Statutae* di San Marino » (55).

« Egualmente da condividere — prosegue in altra parte il *consilium* del prof. *Luzzatto* (56) — è infine la conclusione formulata nella sentenza d'appello che "la perenzione dell'istanza non estingue l'azione, ma annulla soltanto la procedura iniziata con l'istanza stessa, ossia rende inefficaci tutti gli atti compiuti; con la conseguenza che la domanda può essere riproposta *ex novo*, con una nuova istanza, purché non si sia verificata nel frattempo la prescrizione"... ».

Con una serie di affermazioni, così, che non possono che recare un prezioso contributo alla comprensione della funzione dell'istituto della perenzione d'istanza nel quadro dell'antico diritto statuario sammarinese.

(55) *Consilium* del prof. LUZZATTO al Consiglio dei XII, 20 giugno 1967, dattiloscritto, pp. 19-20.

(56) *Consilium* del prof. LUZZATTO cit., p. 23. Il Consiglio dei XII ha poi accolto il parere del prof. LUZZATTO con sentenza in data 21 sett. 1967.

RICORDI

E' doveroso volgere il pensiero, addietro negli anni, per ricordare coloro che ci hanno abbandonato lungo il cammino: gli avvocati Domenico Vicini, Marino Michelotti, Settimio Belluzzi, Pier Giorgio Micheloni.

Lontana da me è l'idea di farne i necrologi.

I necrologi, in genere, ed in particolare quelli infarciti di postume lodi, odorano di falsità e della sospetta speranza dell'estensore di godere, quando verrà il suo turno, della stessa stucchevole benevolenza.

Voglio unicamente rievocarli, ripeto, fissando rapide immagini, personali impressioni, ricordi.

DOMENICO VICINI, dai caratteristici tratti somatici di antico romano, più e più volte in giudizio procuratore di se stesso, irascibile, violento nei confronti dell'avversa parte e del suo procuratore, autore di prolisse memorie conclusionali nelle quali mescolava brocardi e citazioni dantesche; indossata da lui, la toga non era più il severo abito della giustizia ma assumeva il simpatico aspetto della passata di moda, rustica « caparella ».

MARINO MICHELOTTI, signorile, disinvolto, dotato di ottima cultura giuridica, ferratissimo in procedura, in particolare in quella civile, maestro della perenzione d'istanza; molto spesso portato ad immedesimarsi totalmente nella causa e nei problemi del suo cliente; vorrei rivederlo, come allora, nelle aule, nei corridoi del Tribunale, nelle strade; perorare con rabbioso fervore, con qualunque persona non importava chi fosse, le fondatissime ragioni del suo patrocinato.

SETTIMIO BELLUZZI, distintissimo, dalla grafia elegante, nobilis homo di buon stampo antico, teso a dare di se stesso l'immagine dello ultimo rappresentante di un tempo in cui il blasone del casato si portava effigiato sullo scudo da battaglia e, da questa, si tornava con quello o deposti sopra quello.

Tre uomini, tre avvocati, diversissimi tra di loro, ma accomunati da uno stile di vita e di esercizio della professione inevitabilmente ottocentesco e oramai tramontato.

PIER GIORGIO MICHELONI, giovanissimo allorchè lo conobbi, mio coetaneo, dagli occhi inquieti ed inquietanti, dal ribaldo pizzetto alla moschettiera, dalla risata pronta e sonora, insofferente di rigide forme e tediose procedure, appariva l'immagine della gioia di vivere e della giovanile baldanza che butta all'aria i vecchi stracci per costruire qualcosa di nuovo che, forse, non ha ancora ben delineato; per sfuggire alla entità mostruosa che internamente lo corrodeva e dilaniava, ha preferito distruggere, in una breve, violenta fiammata, una bruciante esistenza.

Ricordo ZONZINI LINO, modesto Cursore del Tribunale. Fino al tedio, per anni ed anni, l'ho sentito ripetere la sibillina frase: in te Tribunel us mor: in Tribunale si muore.

Povero Zonzini, non sei morto in Tribunale, nè il lavoro del Tribunale ti ha ucciso.

Hai finito la tua esistenza, solo come un cane randagio, sotto un cespuglio di una terra lontana da qui; nessuno saprà mai come e perchè.

F. Viroli

Indice Analitico ⁽¹⁾

- ABBANDONO:** del tetto coniugale, 298, 391.
- ACCONTO:** attribuzione agli interessi e al capitale, 366.
- ACQUE:** infiltrazioni dal tetto, spese a carico dei condomini per riparazioni, 267.
- AFFITTO:** vedi locazione.
- ALIMENTI:** da somministrarsi dal figlio al padre, 232 - obbligo non solidale nè indivisibile, 232 - valutazioni per la liquidazione, 232.
- ANATOCISMO:** proibizione, 366.
- ANNULLAMENTO:** delle sentenze confermate dal Giudice d'Appello, 65.
- APOLIDIA:** azione di accertamento, 285, 387.
- APPELLO:** avverso la sentenza contumaciale, 157 - decadenza per presunzione di rinuncia o deserzione, 201 - decorrenza dei termini per l'interposizione, 375 - deposito pecuniario da effettuarsi contemporaneamente alla interposizione, 140 - deserzione, 140 - effetto devolutivo, 82, 136, 167 - giudice d'appello quale Magistrato amministrativo, 209 - inammissibilità avverso un provvedimento di mera esecuzione, 183 - interposizione da parte di terzo, 202 - Magistrato del Lavoro quale giudice d'appello, 229, 305, 340 - obbligo del versamento del deposito pecuniario, 209 - rimedio avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di apertura del concorso, 139.
- ARBITRATO:** esecuzione del lodo, 346, 348 - irrituale o libero, 346.
- ASSEGNO BANCARIO:** 249.
- ASSENZA:** dichiarazione, 230.
- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE:** disciplina, 186, 250, 324 - non hanno autonomia patrimoniale, non possono acquistare beni immobili, 186.
- ATTIVITA' PROFESSIONALI:** le obbligazioni inerenti sono di mezzi e non di risultati, 243.
- ATTI NULLI E ANNULLABILI:** illegittimità dell'atto amministrativo e risarcimento dei danni, 342 - inefficacia degli atti del giudizio colpito da perenzione, 82.
- AUTOVEICOLI:** condotta involontaria, 338 - obbligo del venditore di consegnare

(1) Il numero indica la pagina.

i documenti di circolazione, 258 - privilegio, 266, 432 - trasporto per cortesia, responsabilità, 336.

AVVOCATO: azione verso il cliente per il pagamento degli onorari, 307, 427, 428.

AZIONE: cambiaria, concessione di provvedimento conservativo per effetti non scaduti, 261, eccezioni personali opponibili, 352 - causale o fondamentale, possibilità di richiedere l'immediato pagamento delle cambiali non scadute, 261 - civile per risarcimento danni, rapporto tra quella civile e penale, 143, 235, 237 - comuni dividendo, 348 - *condictio sine causa*, 291 - confessoria *servitutis*, 244 - *de damno infecto*, 241 - di accertamento dell'apolidia, 285, 387 - di danni, passa attivamente e passivamente agli eredi, 235 - di garanzia per i vizi della costruzione, 380 - di iattanza, 434 - di indebito lucro, 306 - di nullità per rinuncia o transazione fatta dal dipendente, 425 - di reclamo del nome, 434 - di regresso, 306 - di reintegrazione, 244 - di rescissione per causa di lesione, 378 - di riconoscimento del figlio naturale, 295 - di rivendicazione, 301 - di stabilimento dei termini, 395 - esibitoria, 339 - *finium regundorum*, 395 - *in rem scripta* a favore della donna sulla dote congrua costituenda, 415 - negatoria *servitutis*, 244 - non estinta dalla perenzione, 82, 167 - per risarcimento dei danni da provvedimento amministrativo illegittimo, 257 - possessoria di manutenzione, 202 - prescrizione ordinaria, 301 - *quantis minoris*, 389, 429, 444 - redibitoria, 389, 429, 444 - revocatoria pauliana, 330, 441 - riconvenzionale, 136 - surrogatoria del terzo danneggiato contro l'assicuratore, 361 - utile alla moglie per la revoca di alienazioni fatte dal marito, 310 - vindicatoria *servitutis*, 408.

BENEFICIO: inventario, 307.

BENEFICIUM: *cedendarum actionum*, 355 - *competentiae*, rimedio personale e provvisorio, 245 - *divisionis*, 335 - *excussionis*, non compete al fideiussore, 291, 355.

BENI PARAFERNALI: presunzione muciana, 333.

CAMBIALE: azione di regresso, 306 - eccezioni personali opponibili, 352 - il rilascio non elimina il rapporto originario, 447 - tratta non accettata in rapporto alla competenza giudiziaria internazionale, 384.

CANONIZZAZIONE DEL CREDITO: il giudizio relativo deve andare sempre unito a quello di conferma del sequestro, 245.

CAUZIONE: imponibile al proprietario delle *res ruinosae*, 241.

CAVE: escavazione, distanza dai confini delle limitrofe proprietà, 332.

CESSIONE CREDITO: 361.

CITAZIONE: vizi comportanti nullità sostanziale, 334.

CLAUSOLA: di scelta o deroga del foro, 42 - penale, 320 - risolutiva tacita, 272.

COLLAUDO OPERE: 420.

COLLEGIO ARBITRALE: 401.

COLONIA: libri tenuti dal proprietario e dal colono, efficacia probatoria, 296.

COLPA: comune, 273 - condotta involontaria, 338 - di natura contrattuale, danni risarcibili, 275, 319 - extracontrattuale, danni risarcibili, 275 - reciproca, 273 - trasporto per cortesia, 336.

COMPENSAZIONE: dei crediti, opponibilità, 136, 242 - dei danni, 273 - delle colpe, 273 - delle spese di causa per confessione giudiziale spontanea, 425.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE: clausola di scelta o deroga, 42 - eccezione da sollevarsi in *limine litis*, 45 - eccezione non sollevabile d'ufficio, 294 - eccezione pregiudiziale rispetto alla questione della validità della clausola derogatoria del foro, 55 - *forum concursus*, 45 - *forum rei*, 42 - nei contratti consensuali « *inter absentes* », 29, 35, 55 - nelle obbligazioni consensuali, 35 - nelle obbligazioni nascenti da delitto, 35 - sussiste in ogni caso di contumacia, 384.

COMPRAVENDITA: azioni *quantis minoris* e redibitoria, 389 - decorrenza degli interessi, 399 - versamento del prezzo alla data di consegna della cosa, 399.

COMPROPRIETA' E CONDOMINIO: communio pro diviso dei singoli piani dell'edificio condominiale, 267, 364 - innovazioni e riparazioni alle parti comuni dell'edificio condominiale, 267, 364 - possibilità di sopraelevazione da parte del proprietario dell'ultimo piano del condominio, 364.

COMUNIONE: communio pro diviso dei singoli piani dell'edificio condominiale, 267, 364 - divisione mediante l'azione comuni dividendo, 348 - in associazione non riconosciuta, 186 - innovazioni e riparazioni alle parti comuni dell'edificio condominiale, 267, 364 - nella sopraelevazione, 160 - possibilità di sopraelevazione da parte del proprietario dell'ultimo piano del condominio, 364.

CONCORDATO: efficacia nei confronti di tutti i creditori, 263.

CONCORRENZA SLEALE E ILLECITA: regolata dalle norme generali sulla responsabilità extracontrattuale, 223 - tutela, 96, 151.

CONCORSO CREDITORI: appello avverso il provvedimento che respinge l'istanza di apertura, 139 - credito di dote congrua, da iscriversi d'ufficio, 415 - debiti in periodo di moratoria, 300 - dell'assicurato, 361 - dichiarazione o estensione a carico di defunto, 250 - efficacia del concordato, 263 - forum concursus, 45 - inefficacia degli atti di alienazione per frode presunta, 142 - privilegio ai prestatori di lavoro, 177 - privilegio per imposte, 177 - riservato dominio, 266 - spese effettuate in periodo di moratoria, 177 - termine perentorio per l'insinuazione dei crediti, 263 - vis attrattiva, 45.

CONDICTIO SINE CAUSA: azione generale di restituzione, 291.

CONDIZIONE: risolutiva, dipendente dalla sopravvenienza di nuova prole, 274 - risolutiva tacita, estranea al diritto comune, 272.

CONFERMA DEL SEQUESTRO: e canonizzazione del credito, 245.

CONFESSIONE: giudiziale del debito, 361, 366 - giudiziale spontanea, consente la compensazione delle spese, 425 - stragiudiziale alla parte interessata, 370.

CONFIDEIUSSORE: gode del beneficio cedendarum actionum, 210.

CONIUGE SUPERSTITE: entità dell'usufrutto, 232.

CONSIGLIO DEI XII: emana il rescritto della sanatoria alla perenzione, 65 - pronuncia in terza istanza sui punti difformi delle sentenze di primo e secondo grado, 65.

CONTESTAZIONE DELLA LITE: determinazione del momento in cui si verifica, 45, 65 - quale termine di inizio della perenzione, 65.

CONTRADITTORIO: rispetto in azione riconvenzionale, 136.

CONTRATTO: annullabilità di quello di lavoro, 397 - consensuale di mandato inter absentes, luogo di perfezione, 29, 35, 55 - di deposito, presunzione di gratuità, 279 - di lavoro a tempo determinato e indeterminato, 367 - intercessione, 248, 385 - luogo di consegna della cosa venduta, 35 - tra lo Stato e dipendente straordinario, 422.

CONTUMACE: impossibilità di aumento della richiesta avanzata in citazione, 261 - nel giudizio conclusosi con sentenza interlocutoria, 265 - principio del « semel praesens, semper praesens », 265 - può avvalersi della querela di nullità e della restitutio in integrum avverso la sentenza passata in giudicato; 157 - può avvalersi sia dell'opposizione sia dell'appello avverso la sentenza di primo grado, 157.

CONVENUTO: comparizione in giudizio, sanatoria della nullità della citazione, 334.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO: del parente, affine o coabitante, per il convenuto, 260 - non pregiudica i diritti acquisiti dal convenuto, 334 - sana le nullità dell'atto di citazione, 334.

COSTRUZIONE: novi operis nuntiatio, 202 - rapporto tra costruzione eseguita e quella preesistente, 160 - responsabilità del costruttore per i vizi, 380 - su suolo altrui, 301 - verbale di consegna e collaudo, 420.

CREDITO: cessione, 361.

CURATORE: dell'assente, può compiere atti di amministrazione e di disposizione, 230 - dell'interdetto, 283.

DAMNUM INIURIA DATUM: il luogo in cui si verifica attribuisce la competenza, 35 - risarcibilità nelle violazioni della proprietà industriale e nella concorrenza sleale, 96, 151.

DANNO: arrecato da dipendente, responsabilità del padrone o committente, 235 - cagionato da concorrenza sleale o illecita, 96, 151 - cagionato da minore, 140, 258 - da atto amministrativo illegittimo, 342, - da colpa contrattuale, risarcibilità, 275, 319 - da mancata o ritardata comunicazione del licenziamento del lavoratore, 353 - da ritardato pagamento di somma di denaro, 262 - influenza sulla liquidazione del percepimento di stipendio da parte del danneggiato, 243 - l'assoluzione in sede penale non preclude l'esercizio della azione civile, 143, 237 - nelle obbligazioni contrattuali, il luogo in cui si verifica non attribuisce la competenza internazionale, 35 - novi operis nuntiatio, 202 - per vizi della cosa venduta, 444 - possibile o futuro da crollo di edifici, causazione, 241.

DEBITO: confessione giudiziale, 361, 366 - la conversione in forma cambiaria di quello preesistente non produce novazione, 447 - non viene eliminato dal « beneficium competentiae », 245.

DECRETO: ingiuntivo italiano, esecutorietà, 255.

DELIBAZIONE: di decreto ingiuntivo italiano, 255.

DEPOSITO: pecuniario d'appello, 209.

DIFENSORI: azioni verso i clienti per il pagamento degli onorari, 307, 427, 428.

DIRITTO: di accrescimento, 274 - di ingrossazione, 348 - di sopraelevazione, 160 - di superficie, 160.

DIRITTO COMUNE: arbitrato, 346 - assenza e morte presunta, 230 - azione de danno infecto, 241 - azione di indebito lucro, 306 - azione utile della moglie per la revoca di alienazione fatta dal marito, 310 - azioni redibitoria e quanti minoris, 389, 429, 444 - beneficium cedendarum actionum, 355 - communio pro diviso dei singoli piani dell'edificio condominiale, 267, 364 - comunione, 348 - efficacia probatoria dei libri di commercio, 288 - estraneità della condizione risolutiva tacita, 272 - giudizio concorde di due periti d'ufficio, 359 - interessi, limiti e ripetizione, 412 - interessi nel mutuo, 366 - obbligazioni nascenti da delitto, 35 - perenzione d'istanza, 455 - querela nullitatis, 157 - rescissione della vendita per lesione, 378 - riservato dominio, 432 - servitù di passaggio, 344 - teoria della ricezione, 29, 35, 55 - tutela contro la concorrenza sleale e illecita, 96, 151 - vizi della costruzione, 380.

DIRITTO SAMMARINESE: vedi diritto comune e *Leges Statutae*.

DISDETTA: per finita locazione, 183.

DISSESTATO: vedi concorso creditori.

DIVISIONE: dei beni tra figli nati e nati, 274 - della comunione, 348.

DOLO: bonus e malus nella vendita, 383.

DOMANDA RICONVENZIONALE: 136.

DOMINIO: riservato, usque ad pretii solutionem, 432.

DONAZIONE: non è ammesso il diritto di accrescimento, 274.

DOPPIA CONFORME: 96.

NOTE CONGRUE: costituenda e costituita, 415 - credito da iscriversi d'ufficio nel concorso tra i creditori, 415.

ECCEZIONI: di mancanza di giurisdizione territoriale, non sollevabile d'ufficio, 294 - di mandato, 231 - non adimpleti contractus o non rite impleti contractus, 272.

EREDI: dell'assente non possono godere dei frutti del patrimonio, 230 - l'azione di danni passa agli eredi, 140.

EREDITA': adizione col beneficio d'inventario, 307.

ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA': esercizio dei diritti del proprietario e dell'usufruttuario sull'indennità concordata, 372 - impugnazione della perizia di stima, 436 - indennità da concordarsi dal proprietario anche per l'usufruttuario, 372 - rivalutazione dell'indennità per svalutazione monetaria, 247, 279.

FIDEIUSSORE: *beneficium cedendarum actionum*, 210, 355 - non gode del *beneficium excussionis*, 291, 355.

FIGLI: alimenti dovuti al padre, 232 - riconoscimento di figlio naturale, 295.

FIGLIAZIONE: riconoscimento di figlio naturale, 295.

FONTI DIRITTO SAMMARINESE: vedi diritto comune e *Leges Statutae*.

PRODE: presunta, negli atti di alienazione effettuati dal disestato, 142.

GENDARMERIA: agli appartenenti al corpo spetta il riposo settimanale, 450.

GIUDIZIO: petitorio, 202.

GIUDIZIO GRADUAZIONE CREDITORI CONCORRENTI: vedi concorso creditori.

GIURAMENTO: *affectionis*, 294 - di calunnia, 261, 294 - in litem, 294 - suppletorio, 316 - *veritatis*, 294.

GIURISDIZIONE: vedi competenza e giurisdizione.

IMMEMORABILE: modo di acquisto della servitù di passaggio, 408, 434.

IMMISSIONE: abusiva, 415.

IMMOBILE: permuta, 371 - vendita, 371.

IMPIEGATO: privilegio per stipendio nel concorso dei creditori, 343.

IMPOSTE: privilegio nel concorso dei creditori, 177 - procedura di mano regia, 264.

INCOMPETENZA E DIFETTO GIURISDIZIONE: vedi competenza e giurisdizione.

INFORTUNI SUL LAVORO: 346, 401.

INSINUAZIONE: del credito, vedi concorso creditori.

INTERCESSIONE: assunzione da parte di terzo di obbligazione del debitore principale, 248.

INTERDIZIONE: infermità mentale, 283 - interrogatorio dell'interdicendo, 283.

INTERESSI: decorrenza dalla data di consegna della cosa venduta, 399 - limite di quelli ordinari e ripetizione di quelli pagati oltre la misura legale, 412 - nel mutuo, 366 - non possono superare il capitale, 247 - proibizione dello anatocismo, 366 - quale risarcimento dei danni per ritardato pagamento, 262.

INTERLOCUTORIA: mera, 214, 215.

INTERROGATORIO: dell'interdicendo, 283.

LAVORO: annullabilità del contratto, 397 - azione di nullità per rinuncie e transazioni fatte dal dipendente, 425 - contratto a tempo determinato, 367 - contratto a tempo indeterminato, 367 - contratto tra lo Stato e dipendente straordinario, 422 - indennità per inabilità temporanea del lavoratore, 438 - infortunio, 346, 401 - Magistrato del Lavoro quale giudice d'appello, 229, 305, 340 - obbligo di comunicazione del licenziamento del lavoratore, 353 - premio di presenza, 241 - privilegio per i dipendenti nel concorso dei creditori, 177 - privilegio per salari e stipendi, 343 - riposo settimanale spettante ai gendarmi, 450.

LEGES STATUTAE: arbitrato, Rub. LX, Lib. II, 346 - azione dell'avvocato contro il cliente per il pagamento degli onorarii, Rub. LXXV, Lib. II, 427 - azione esibitoria, Rub. LIV, Lib. II, 339 - beneficio d'inventario, Rub. VI, Lib. II, 307 - *beneficium cedendarum actionum*, Rub. XXIII, Lib. II, 355 - *beneficium divisionis*, Rub. XXIV, Lib. II, 355 - *beneficium excussionis*, Rub. XXII, Lib. II, 355 - Consiglio dei XII, Rub. XXII, Lib. I, 65 - contratto di lavoro a tempo determinato, Rub. XXXVIII, Lib. II, 367 - contumacia, Rub. XI, Lib. II, 265, 294 - danno cagionato da minore, Rub. X, Lib. VI, 258 - dote congrua, Rub.

- LXIV, Lib. II, 415 - eccezione di mandato, Rub. VI, Lib. II, 256 - esame dei testimoni, Rub. XXVIII, Lib. II, 422 - forum contractus, Rub. I, Lib. II, 29 - legge applicabile, Rub. XIII, Lib. I e Rub. XXXIV, Lib. II, 399 - libri di commercio, Rub. LXXI, Lib. II, 288 - operis novi nuntiatio, Rub. XLIII, Lib. II, 202 - perenzione, Rub. VI e LXIX, Lib. II, 155, 167, 455 - responsabilità civile ex delicto, Rub. VII e X, Lib. II, 140 - sentenze interlocutorie mere e miste, Rub. VI, Lib. II, 214, 215 - servitù di passaggio, Rub. XLII, Lib. V, 344, 408, 434.
- LEGITTIMA: determinazione, 385 - quale limite nel risarcimento di danno cagionato da minore, 140.
- LESIONE: nella compravendita di immobili, 378 - nella transazione, 278, 361.
- LIBRI: di commercio, efficacia probatoria, 288 - tenuti dal proprietario e dal colono, efficacia probatoria, 296.
- LITISPENDENZA: causa di esclusione di ogni altra iniziativa, 65 - non si verifica tra autorità giudiziarie di Stati diversi, 223.
- LOCAZIONE: inammissibilità dell'appello avverso l'ordine di rilascio dell'immobile locato, 183 - ricorso all'equità, 237 - rilocatione, 296 - risoluzione per mancato pagamento di due rate di affitto, 432.
- LOCAZIONE OPERA: vedi lavoro.
- LODO ARBITRALE: esecuzione, 346.
- MAGISTRATO DEL LAVORO: giudice di secondo grado, 229, 305, 340.
- MANDATO: eccezione da decidersi con sentenza, 231 - eccezione da sollevarsi prima di entrare nel merito, 256 - modi di conferimento, 256.
- MANO REGIA: esame sommario del credito vantato dall'esattore pubblico, 264 - rigetto dell'opposizione del debitore, 264.
- MATRIMONIO: cause di separazione, 298, 391 - dichiarazione di nullità dell'atto di trascrizione di matrimonio religioso, 440 - nullità per vis et metus, 406.
- MEDIATORE: percentuale spettante a quello di professione ed a quello occasionale, 449.
- MINORI: responsabilità civile ex delicto, 140.
- MOGLIE: azione per revoca di alienazioni fatte dal marito, 310 - presunzione muciana, 333.
- MORA: ex persona, 430.
- MORATORIA: concessione, effetti e spese nel concorso dei creditori, 177.
- MORTE: presunta, dichiarazione, 230, 394.
- MUTUO: interessi, 366.
- NOME: azione di reclamo, 434.
- NOVAZIONE: non prodotta da conversione in forma cambiaria del debito preesistente, 447.
- NULLITA': per vizi sostanziali dell'atto di citazione, 334 - querela, 9.
- NUNTIATIO NOVI OPERIS: presupposti, 202.
- OBBLIGAZIONE: danni risarcibili da inadempimento, 319 - luogo di consegna della cosa venduta, 35.
- ONORARI: di avvocato, azione per il pagamento verso il cliente, 307, 427, 428.
- OPERA PUBBLICA UTILITA': vedi esproprio per pubblica utilità.
- OPPOSIZIONE: avverso la sentenza contumaciale, 157.
- PADRE: obbligazioni contratte da o per il figlio minore, 258 - responsabile fino al limite della legittima per i danni cagionati dal figlio minore, 140, 258.
- PAGAMENTO: degli interessi, 412 - del credito ceduto, 361 - della penale stabilita, 320 - del prezzo alla data di consegna della cosa, 399 - di acconto, 366 - mediante assegno bancario, 249 - mediante effetti cambiari, 261, 352, 447.
- PASSAGGIO: vedi servitù e immemorabile.

PATRIMONIO PERSONALE: quale limite della responsabilità civile ex delicto dei minori, 140.

PAULIANA: azione revocatoria, estremi, 330, 441.

PERENZIONE: interruzione per sentenza interlocutoria, 422 - nel diritto comune e sammarinese, 455 - non estingue l'azione che può essere riproposta, 82, 167 - può essere eccepita anche d'ufficio in qualunque stadio della causa, 167, non può essere interrotta ma solo sospesa, 167, può ottenere la sanatoria, 167 - rescritto di sanatoria, 65, 167 - sanzione per l'inattività dell'istante, 82, o del giudice, 167 - sospensione, 82, 155, 167 - validità degli atti del giudizio a seguito della sanatoria, 425.

PERIZIA: concorde di due periti d'ufficio, 359 - giudiziaria di stima in esproprio per pubblica utilità, impugnazione, 436 - giudiziaria eseguita senza assistenza del consulente di parte, 346.

PERMUTA: di immobili, 371.

PERSONALITA' GIURIDICA: della società commerciale nel periodo di liquidazione, 421 - delle società civili e commerciali, 186.

PIGNORAMENTO: aggiudicazione dei beni al creditore, 282 - giudizio di separazione dei beni promosso dal terzo, 252.

POSSESSO: spoglio violento o clandestino, 244.

PRESCRIZIONE: ordinaria trentennale, 301 - prorogata ai 40 anni per l'estinzione dei diritti dello Stato, 247.

PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO: calcolo del premio di presenza ai fini dell'indennità, 241 - fatto illecito, 360 - il danneggiato deve essere risarcito anche se ha continuato a percepire lo stipendio, 243 - indennità per inabilità temporanea, 438 - obbligo di comunicazione del licenziamento, 353 - privilegio per salari e stipendi, 343.

PRESUNZIONE MUCIANA, 333.

PRINCIPIO « DOPPIA CONFORME »: 96.

PRIVILEGI: ai dipendenti nel concorso dei creditori per salari e stipendi, 177, 343 - al locatore, 253 - per le imposte, 177 - sugli autoveicoli 266, 432.

PROCEDURA: di mano regia, 264.

PROCURATORE LEGALE: aumento in via giudiziale della nota degli onorari, non pagata stragiudizialmente, 260 - azione verso il cliente per il pagamento degli onorari, 307, 427, 428 - necessario nelle cause ordinarie, 183 - può rappresentare se stesso in giudizio, 231.

PROPRIETA' INDUSTRIALE: tutela, 96, 151.

PROPRIETA' SUPERFICIARIA: in assenza di espressa clausola restrittiva può esplicitarsi senza limitazioni quanto all'altezza della costruzione, 160.

PROVA: inversione dell'onere, 237 - nuova contro le risultanze del giuramento suppletorio, 316.

QUERELA: di nullità, per vizio della sentenza, 9 - proponibile dal contumace avverso la sentenza passata in giudicato, 157 - termini per proponibilità, 157.

REATO: di azione pubblica, spese del giudizio, 254 - rapporto tra le azioni civile e penale, 143, 237.

RESPONSABILITA' civile ex delicto dei minori, 140 - condotta involontaria, 338 - dei padroni e committenti per fatto illecito dei dipendenti, 235 - del costruttore per i vizi dell'immobile, 380 - trasporto per cortesia, 336.

RESTITUTIO IN INTEGRUM: contro sentenza non viziata ma ingiusta, 9 - proponibile dal contumace contro sentenza passata in cosa giudicata, 157.

RICEZIONE: teoria, 29, 35, 55.

RICONOSCIMENTO GIURIDICO: delle società commerciali, revoca, 145, 147.

RICONVENZIONALE: la domanda è da proporsi prima della scadenza dei termini di prova, 136.

RIMEDIO STRAORDINARIO: restitutio in integrum, 9.

RINUNCIA: agli atti di causa, 436.

RIPRESA DEL GIUDIZIO: contumace, 265.

SANATORIA: della perenzione, 167, 425 - delle nullità dell'atto di citazione, 334.

SENTENZA: confermata a seguito di appello deserto, 140 - contumaciale, opposizione e appello, 157 - denuncia per falso giuramento, non sospende la emanazione, 316 - interlocutoria, interrompe la perenzione, 167 - interlocutoria mera, 214, 215 - passata in cosa giudicata, rimedi, 157 - principio della « doppia conforme », 96 - querela di nullità, restitutio in integrum, vizio, 9.

SEPARAZIONE CONIUGALE: abbandono del tetto coniugale, 298, 391 - deserto malitiosa, 298.

SEQUESTRO: concessione inaudita altera parte, 440 - giudizio di conferma, 245 - inseparabilità dei giudizi di canonizzazione del credito e conferma del sequestro, 294 - non da privilegio, 253.

SERVITU': azioni di reintegrazione, 244 - confessoria servitutis, 244 - di passaggio, acquisizione mediante l'immemorabile, 408, 434 - di passaggio, immodificabilità, 344 - negatoria servitutis, 244 - nella sopraelevazione, 160 - validità dell'atto di ricognizione, 370.

SILENZIO E TACITURNITAS: non equivale a consenso, 296.

SOCIETA': acquisto della personalità giuridica solo mediante, l'atto di riconoscimento, 186 - aventi per oggetto attività non commerciale, riconoscimento, 135 - debiti contratti in periodo di moratoria, 300 - di fatto, 393 - libri e registri, efficacia probatoria, 288 - liquidazione coattiva, 253 - personalità giuridica ed autonomia patrimoniale nel periodo di liquidazione, 421 - poteri del liquidatore, 421 - revoca del riconoscimento giuridico, 145, 147, 216 - revoca del riconoscimento giuridico per perdita della patente d'esercizio, 147 - spese effettuate dagli amministratori nel periodo di moratoria, 177.

SPESE: di causa, compensazione per confessione giudiziale spontanea, 425 - giudiziarie, 65 - totalmente a carico dell'appellante nell'appello deserto, 140.

STATUTI: vedi *Leges Statutae*.

SUCCESSIONE: ab intestato, fra i coniugi, 310.

TASSE: privilegio nel concorso tra i creditori, 177.

TEORIA DELLA RICEZIONE: 29, 35, 55.

TERMINI: del deposito nella interposizione d'appello, 140 - della perenzione, 65 di prova, 444 - nei quali deve essere proposta la querela di nullità, 157 - nei quali le cause civili debbono essere definite, 155 - per dichiarare la morte presunta, 230, 394 - per la riconvenzione, 136 - per l'interposizione d'appello, 375 - rinuncia da parte dell'attore, 253.

TRANSAZIONE: nullità per lesione enormissima, 278, 361 - prova, 278.

USUFRUTTO: spettante al coniuge superstite, 140 - spettante sull'indennità concordata per l'esproprio di immobile, 372.

VENDITA: consegna della cosa venduta nel luogo in cui si trovava al momento della conclusione del contratto, 35 - di immobili, 371 - dolo bonus e malus, 383.

VIOLENZA: causa di nullità del matrimonio, 406.

VITALIZIO: 310.

VIZIO: della cosa venduta, 444 - della costruzione, 380 - della sentenza, 9 - dell'atto di citazione comportante nullità sostanziale, 334.

INDICE



DECISIONI CIVILI

DECISIONI DI GRADO STRAORDINARIO

1) 6 settembre 1968	Pag. 9
a) S.A. Pioneer: Ecc.ma Camera	» 13 e 19
b) Silvagni: Pivi	» 14 e 22
c) Cassa Risparmio Parma: Tonelli	» 15 e 23
d) Soc. Ital. Zuccheri: Michelotti	» 17 e 23
e) Belloni: Delouvy	» 18 e 24
f) Ghiotti e Forcellini: S.A. Salas	» 19 e 25

DECISIONI SULLA COMPETENZA

1) 17 novembre 1964 - S.A. Deca Company: Roverselli	Pag. 29
2) 19 aprile 1967 - S.A. Sapea: S.p.A. Acna	» 35
3) 26 febbraio 1969 - S.A. Arca: Bellosi	» 42
4) 26 febbraio 1969 - Roveggio: Paccagnella: Omnia T. Veneta	» 45
5) 23 aprile 1970 - Di Presa: S.p.A. N.C.R.	» 55

DECISIONI DI TERZO GRADO

1) 23 marzo 1967 - Soc. Ital. Zuccheri: Michelotti	Pag. 65
2) 21 settembre 1967 - Cassa Risparmio Parma: Tonelli	» 82
3) 3 maggio 1968 - S.A. Topaze: S.r.l. Woltz	» 96
4) 3 maggio 1968 - Zani: Balsimelli	» 114

DECISIONI DI SECONDO GRADO

1) 5 marzo 1964 - Soc. Imm. Piandolano di Sotto	Pag. 135
2) 3 aprile 1964 - S.A. Saima: S.A. Titangres	» 136
3) 27 luglio 1964 - Pivi: Silvagni	» 139
4) 27 luglio 1964 - Casali: S.A. Sacas	» 140
5) 18 agosto 1964 - Mazzocchi e Mazzocchi: Ghiotti	» 140
6) 22 settembre 1964 - Giovagnoli: Casali	» 140
7) 22 settembre 1964 - Menghini: Concorso Lividini	» 142
8) 20 settembre 1965 - Sicilia: Elementi	» 143

9)	21 ottobre 1965 - S.A. Starlet: Ecc.ma Camera »	145
10)	18 ottobre 1965 - S.A. Pioneer: Ecc.ma Camera »	147
11)	20 settembre 1965 - Soc. Woltz: S.A. Topaze: Mirri »	151
12)	20 luglio 1966 - Cervellini: Ceccoli »	155
13)	10 agosto 1966 - Dionisi: Rossi »	157
14)	6 agosto 1966 - Balsimelli: Zani »	160
15)	18 agosto 1966 - Cassa Risparmio Parma: Tonelli »	167
16)	11 marzo 1967 - Beccari ed altri: Concorso Marmaca »	177
17)	24 agosto 1967 - Delouvy: Belloni »	183
18)	10 agosto 1967 - Ecc.ma Camera: Albani »	186
19)	29 luglio 1967 - S.A. Salas: Ghiotti e Forcellini »	201
20)	21 dicembre 1967 - Carlozzi: Nostran »	202
21)	18 aprile 1968 - Lucchini: Forcellini e Montironi »	202
22)	13 aprile 1968 - Giacomini: Ecc.ma Camera »	209
23)	10 giugno 1968 - Banca Nazionale Lavoro; eredi Giaffredo: Con- corso Conceria »	210
24)	25 giugno 1968 - Paltrinieri ed altri: Albani ed altri »	214
25)	24 marzo 1969 - S.A. Starlet: Della Balda »	215
26)	5 agosto 1969 - S.A. Ise: Ecc.ma Camera »	216

DECISIONI DI PRIMO GRADO

1)	25 gennaio 1964 - S.A. Topaze: S.r.l. Woltz: Mirri Pag.	223
2)	8 febbraio 1964 - Toccaceli: S.A. Saima »	229
3)	4 marzo 1964 - Burgagni: Burgagni »	230
4)	31 marzo 1964 - Vicini: Fabiani »	231
5)	4 aprile 1964 - Ugolini: Ugolini »	232
6)	25 aprile 1964 - Bruschi: Marchi »	235
7)	4 maggio 1964 - Giulianelli: Severi »	237
8)	9 maggio 1964 - Giardi: Righetti »	237
9)	16 maggio 1964 - Meloni e Labati: Palmucci »	241
10)	8 giugno 1964 - Massari: S.A. Saima »	241
11)	6 giugno 1964 - Coop. La Castellana: Forcellini »	242
12)	20 giugno 1964 - Bollini: Vandi »	243
13)	22 giugno 1964 - Grassi: S.A. Saima »	243
14)	30 giugno 1964 - Vicini: S.A. Conf. Titanus: Lazzari »	244
15)	7 luglio 1964 - Congregazione Assistenza: Mini »	245
16)	12 agosto 1964 - Morganti: Ecc.ma Camera »	247
17)	7 settembre 1964 - Concorso Bartolini e Mengozzi »	248
18)	8 ottobre 1964 - Pivi: Paolini »	249
19)	15 ottobre 1964 - Albani: Ecc.ma Camera »	250
20)	3 ottobre 1964 - Massardo ed altri: Concorso Dulcis, Mantovani e Magri »	250
21)	7 novembre 1964 - Tura e Azzali: Pignatta »	252
22)	18 novembre 1964 - Ditta Stella Alpina: Diomedi »	253
23)	25 novembre 1964 - Liquidazione coattiva S.A. Marinova »	253
24)	30 novembre 1964 - Vandi: Donati »	254
25)	10 febbraio 1965 - Ist. Naz. Assicurazione Malattie: Capicchioni »	255
26)	20 febbraio 1965 - Vicini: Fabiani »	256
27)	18 febbraio 1965 - Vicini: Cassa Risparmio: Ecc.ma Camera »	257
28)	25 febbraio 1965 - S.A. Scala: Ditta Dolci e Teodorani »	258
29)	27 febbraio 1965 - Micheloni: Pelliccioni »	258
30)	6 marzo 1965 - Reffi: Manzoni Borghesi »	260
31)	8 marzo 1965 - Ditta Albertini e Pancotti: Ceccoli »	260
32)	20 marzo 1965 - S.A. Vetreria: Ditta Cecchetti »	261
33)	22 marzo 1965 - Ghiotti: Mazzocchi »	262
34)	5 aprile 1965 - Baldacci: Montanari »	263
35)	10 aprile 1965 - Uff. Registro ed Ipoteche: S.A. Salpa »	264
36)	21 aprile 1965 - Ditta Stella Alpina: Diomedi »	265
37)	27 aprile 1965 - Ditta Reggini: Concorso Marmaca »	266

38)	3 maggio 1965 - Zonzini: De Biagi	»	267
39)	10 maggio 1965 - S.A. Saima: S.A. Titangres	»	272
40)	17 maggio 1965 - Renzini: Bonifazi	»	273
41)	19 maggio 1965 - Giovagnoli: Giovagnoli	»	274
42)	21 maggio 1965 - Crudi: S.A. Saima	»	275
43)	26 maggio 1965 - Moroni: Michelotti	»	278
44)	23 giugno 1965 - Micheloni: Carlin	»	279
45)	5 luglio 1965 - Fabbri e Frioli: Ecc.ma Camera	»	279
46)	24 luglio 1965 - Selva: Savorani	»	282
47)	2 agosto 1965 - M.G.: F.G.	»	283
48)	23 agosto 1965 - Guardigli e Macciocca: Ecc.ma Camera	»	285
49)	31 agosto 1965 - S.A. Sagi: Bonini	»	288
50)	28 agosto 1965 - Cassa Risparmio: S.A. Sagi: Nocentini e Cidonio	»	291
51)	13 settembre 1965 - Ferrini: Ditta Calz. Paris	»	294
52)	18 settembre 1965 - Cecchetti: Podeschi	»	295
53)	21 settembre 1965 - Congregazione Assistenza: Mini	»	296
54)	20 settembre 1965 - Manzoni Borghesi: Urbani	»	296
55)	6 settembre 1965 - B.S.: G.M.	»	298
56)	17 agosto 1965 - Concorso SA. Marmaca	»	300
57)	27 agosto 1965 - Ercolani: Concorso Ercolani	»	301
58)	26 novembre 1965 - Ghiotti: S.A. Saima	»	305
59)	13 dicembre 1965 - Ditta Albertini e Pancotti: Bollini	»	306
60)	22 gennaio 1966 - Vicini: Bonifazi	»	307
61)	17 febbraio 1966 - Tura e Azzali: Pignatta	»	307
62)	23 marzo 1966 - Marchi: Para e Morganti	»	310
63)	4 giugno 1966 - Morri: Morri	»	316
64)	13 giugno 1966 - Giusti: Veronesi	»	319
65)	18 giugno 1966 - Manzoni Borghesi: Zani	»	320
66)	2 luglio 1966 - Albani: Ecc.ma Camera	»	324
67)	25 luglio 1966 - Geri: Renzetti e Geri	»	330
68)	29 luglio 1966 - Stacchini: Marchi	»	332
69)	2 agosto 1966 - Taricani: Concorso Bonelli	»	333
70)	13 agosto 1966 - Ditta Ceirm: S.p.A. Sicea	»	334
71)	12 ottobre 1966 - Santi: Cardelli: Valli: Cecchetti	»	336
72)	8 novembre 1966 - Tura: Rulli e S.r.l. Bekoto It.	»	338
73)	10 novembre 1966 - Pivi: Silvagni: Cassa Risparmio	»	339
74)	15 novembre 1966 - Manzoni Borghesi: Bartoloni	»	340
75)	23 novembre 1966 - S.A. Pioneer: Ecc.ma Camera	»	342
76)	24 novembre 1966 - Taddei: S.A. Saima	»	343
77)	29 dicembre 1966 - Gasperoni ed altri: Vagnini	»	344
78)	10 gennaio 1967 - Zanotti: Sordoni e Reni	»	346
79)	14 gennaio 1967 - Masi: Martelli	»	346
80)	21 gennaio 1967 - Fabiani: Fabiani	»	348
81)	6 febbraio 1967 - Ditta Novelli: Angelini	»	352
82)	21 febbraio 1967 - Albani: S.A. Cofrass	»	353
83)	8 marzo 1967 - Concorso S.A. Conceria	»	355
84)	20 marzo 1967 - Giovagnoli: Pesaresi	»	359
85)	8 aprile 1967 - Bartolini: Beccari e SA. Asa	»	360
86)	13 maggio 1967 - Concorso Bonelli: Grossi	»	361
87)	27 maggio 1967 - Bruschi: Comp. Assic. La Fondiaria	»	361
88)	10 giugno 1967 - Paltrinieri ed altri: Albani ed altri	»	364
89)	12 giugno 1967 - Nicolini: Swirceschi	»	366
90)	24 giugno 1967 - Di Presa: Bertozzi	»	367
91)	2 settembre 1967 - Zani: Reffi	»	370
92)	11 settembre 1967 - Casadei: Marzucchi	»	371
93)	21 settembre 1967 - Cervellini: Merenda	»	372
94)	23 settembre 1967 - S.A. Sagi: Serra e Marani	»	375
95)	3 gennaio 1968 - Canarezza: Zonzini	»	378
96)	6 febbraio 1968 - Casadei, Cecchetti: Magnani e Buscarini	»	380
97)	12 febbraio 1968 - S.p.a. Faema: Michelotti	»	383

98)	26 febbraio 1968 - S.A. Textilplastic: Ombrellificio Toscano	»	384
99)	20 marzo 1968 - Concorso Poggiali	»	385
100)	26 marzo 1968 - Bertozzi e Tonti: Ecc.ma Camera	»	387
101)	8 aprile 1968 - Consorzio Agrario P. Pesaro: Renzi	»	389
102)	2 aprile 1968 - Beccari: Bevalot	»	391
103)	16 aprile 1968 - Ceccoli: Giusti	»	393
104)	22 aprile 1968 - Burgagni: Burgagni e Busignani	»	394
105)	29 aprile 1968 - Gobbi: Mina	»	395
106)	6 maggio 1968 - S.A. Sapea: Lettieri	»	397
107)	13 maggio 1968 - S.A. J. Nanterme: S.A. Sapea	»	399
108)	18 maggio 1968 - Fabbri: S.A. Amati Samm.	»	401
109)	11 maggio 1968 - S.R.: M.S.	»	406
110)	11 giugno 1968 - Corbelli e Marani: Bianchi	»	408
111)	4 luglio 1968 - Silvagni: Cesarini	»	412
112)	1 luglio 1968 - Casali ed altri: Simoncini	»	415
113)	15 luglio 1968 - Concorso Ercolani: Ercolani	»	415
114)	19 luglio 1968 - Volponi: S.A. Irs	»	420
115)	5 agosto 1968 - Bonini: Santolini	»	420
116)	12 agosto 1968 - S.A. Starlet: Della Balda	»	421
117)	26 agosto 1968 - Bonelli: Ecc.ma Camera	»	422
118)	3 maggio 1969 - Assicurazioni Torino: S.A. Silsa	»	425
119)	10 maggio 1969 - Ecc.ma Camera: Conf. Dem. Lav. Samm.	»	425
120)	12 maggio 1969 - Michelotti: Mirri e S.A. Topaze	»	427
121)	19 maggio 1969 - Belluzzi: S.A. Colorificio ed altri	»	428
122)	29 maggio 1969 - Angelini: Ditta Novelli	»	429
123)	2 giugno 1969 - Fiorini e Morri: Traversa	»	430
124)	10 giugno 1969 - Bombini: Delouvy	»	432
125)	9 giugno 1969 - Ditta Malucelli e Conti: Taddei	»	432
126)	12 giugno 1969 - Tabet: Masi	»	434
127)	20 giugno 1969 - Regini: Berti	»	434
128)	18 luglio 1969 - Boschi: Ecc.ma Camera	»	436
129)	21 luglio 1969 - Bacciocchi: I.S.S.: Ditta Conf. Jommi	»	438
130)	29 luglio 1969 - S.A. Topaze: Cesarotti	»	440
131)	5 agosto 1969 - Renzi: Ingallina	»	440
132)	11 agosto 1969 - Geri: Renzetti: Geri	»	441
133)	14 agosto 1969 - Bacciocchi e Volpinari: Lazzari	»	444
134)	25 agosto 1969 - Spa Incubatoio Olimp.: Menghi	»	444
135)	28 agosto 1969 - Ugolini: Bucci: Viglione	»	447
136)	2 settembre 1969 - Volponi: Di Gian Pietro	»	449
137)	5 settembre 1969 - Vivarelli: Ecc.ma Camera	»	450

DOTTRINA E VARIETA' GIURIDICHE

P. Colliva - Note sulla perenzione d'istanza nel diritto comune e Sammarinese	»	455
RICORDI	»	477
INDICE ANALITICO	»	479
INDICE	»	487

33 175